

*Un bel tacer
non fu mai scritto*

**MANUALE DI AUTODIFESA
POLITICO-LEGALE**



A cura del Comitato Promotore della

**"CAMPAGNA CONTRO L'ART. 270
E CONTRO TUTTI I REATI ASSOCIATIVI"**

SETTEMBRE 2005

Un bel tacer non fu mai scritto

MANUALE DI AUTODIFESA POLITICO-LEGALE

A cura del Comitato Promotore della

**“CAMPAGNA CONTRO L’ART. 270
E CONTRO TUTTI I REATI ASSOCIATIVI”**



SETTEMBRE 2005

No copyright.

Da riprodurre ed usare il più possibile e con qualsiasi mezzo!

*A cura del Comitato Promotore della “Campagna
contro l’art. 270 del C.p. e contro tutti i reati associativi”.*

- Settembre 2005 -

Per informazioni e contatti:

reati_associativi-owner@inventati.org

www.inventati.org/reati_associativi

In copertina:

*Gian Maria Volonté in “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto”, di Elio Petri (1970).*

PREFAZIONE

Questo manuale esce con un po' di ritardo rispetto ai nostri programmi. Questo principalmente perché ci siamo trovati, ad un passo dalla pubblicazione, con un importante aggiornamento giuridico-normativo in fase di approvazione: ci riferiamo al cosiddetto "pacchetto Pisanu", discusso ed approvato tra il luglio e l'agosto del 2005.

Non considerare questi aggiornamenti avrebbe rischiato di rendere in parte già "datato", anche se appena uscito, il nostro lavoro. Abbiamo così tentato di porvi rimedio, inserendo le recenti modifiche dell'ordinamento laddove andavano a modificare quanto scritto in precedenza, in modo così da evidenziare anche l'entità del salto repressivo che queste nuove normative impongono.

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo inasprimento delle politiche repressive in Italia e a livello internazionale. Questo sviluppo reazionario è da considerarsi ormai definitivamente "slegato" dai soggetti politici che ne sono materialmente artefici e che si alternano alla guida del "nostro" paese o di quanto viene definita "comunità internazionale"; infatti, va delineandosi sempre più come un elemento strutturale e costitutivo dell'attuale formazione economico-sociale, con il quale saremo costretti a misurarci negli anni a venire.

Volendo individuare storicamente un inizio di questo processo, ci sembra corretto collocarlo a metà degli anni settanta, quando

l'ormai affermato sistema "globalizzato" (una volta si chiamava sistema delle multinazionali) iniziava a fare i conti con un ciclo di crisi economica da cui a tutt'oggi non è ancora uscito.

Sul piano internazionale questo ha significato lo sviluppo e il potenziamento di strumenti e strutture funzionali alle politiche imperialiste di guerra a "bassa intensità" che hanno portato miseria e distruzione in tutto il mondo.

Sul piano interno ha invece dato inizio ad un processo di ristrutturazione che si è tradotto nello scientifico smantellamento di tutti quegli spazi di "garanzia" che anni di lotte proletarie avevano faticosamente conquistato.

Un "fronte interno" che si è esteso, in questi trent'anni, dall'attacco allo Statuto dei lavoratori alla precarizzazione di ogni rigidità operaia, dall'attacco alle "libertà civili" alla completa omologazione dell'informazione e della cultura, dall'attacco feroce alle organizzazioni proletarie al completo imbarbarimento delle relazioni politiche e sindacali.

Il piano legislativo/giudiziario è stato lo specchio e spesso lo strumento strategico di questi attacchi. Abbiamo assistito infatti ad un processo, sviluppatosi per "emergenze", che ha via via azzerato ogni angolo "garantista" del sistema penale e giudiziario, affidandogli un ruolo sempre più importante nei processi di ristrutturazione sociale e politica di questi anni. Siamo passati, tanto per fare qualche esempio, dall'emergenza "terrorismo" all'emergenza "droga", dall'emergenza "mafia" all'emergenza "ultras", dall'emergenza "scioperi" all'emergenza "immigrati", in un continuum ininterrotto. Fino ad arrivare a quella attuale, in qualche modo suprema: l'emergenza "terrorismo internazionale".

Ognuno di questi passaggi, debitamente supportati dal complesso apparato massmediatico, ha "rotto" alcuni standard, alcune consuetudini giudiziarie, legislative, interpretative, per affermar-

ne, con la scusa dell’eccezionalità, di nuove che poi invece, nella realtà, hanno sostituito in maniera definitiva le precedenti.

Ora, c’è forse ancora chi pensa che la “Legge” abbia valore di per sé, che sia in qualche modo una “scienza neutra”. Noi crediamo il contrario: pensiamo che le leggi siano null’altro che la cristallizzazione dei rapporti di classe in un dato periodo, rappresentino cioè il reale rapporto di forze nello scontro tra chi sfrutta e chi è sfruttato, tra chi il potere lo detiene e chi il potere lo subisce. (Un esempio emblematico di questo ce lo fornisce proprio la storia dell’art. 270, cioè l’associazione sovversiva: introdotta in pieno periodo fascista, inutilizzata durante tutto il ciclo di lotte degli anni ‘60 e ‘70, è stato ripreso e “raffinato” alla fine degli anni ‘70 e progressivamente adattato alle nuove esigenze repressive fino ad arrivare ai recenti aggiornamenti nel “pacchetto Pisanu”).

Bene; uno dei compiti principali della strategia delle “emergenze” è proprio quello di mistificare questo quadro, creando di volta in volta attorno ad esse una fittizia identità interclassista: tutti abbiamo paura del “terrorismo”, tutti siamo vittime degli “scioepri”, tutti temiamo gli “immigrati”, e così via.

E’ quello che sta succedendo anche in questi mesi: a fronte di un reiterato allarme sociale che ha per oggetto immigrati “terroristi e pure islamici”, in tutto il mondo “civilizzato” vengono approvate misure giudiziarie pesantissime, che sanciscono un ulteriore terribile taglio alle libertà individuali, politiche e sociali di milioni di uomini e di donne.

Alla trappola politica a cui si viene costantemente messi di fronte (“o con noi o con il terrorismo”) rispondiamo rivendicando uno spazio di critica politica ad un sistema che ha proprio nella guerra e nel terrorismo di stato lo strumento principale di azione politica ed economica per imporre, sia sul fronte esterno che su quel-

lo interno, lo sfruttamento e il proprio dominio sugli stessi soggetti, indipendentemente da nazionalità, religione, colore della pelle: i proletari e i popoli oppressi di tutto il mondo.

Per queste ragioni abbiamo ritenuto importante realizzare questo “manuale” e, più in generale, impegnarci sulle problematiche della repressione. Non solo ci sembra utile fornire degli strumenti concreti da mettere a disposizione di chi prende parte attiva allo scontro sociale, per una maggiore conoscenza dei congegni creati al fine di reprimere la variegata forme di dissenso. Deve essere anche un’occasione di riflessione più generale per rimettere al centro dell’azione politica collettiva di tutti e di tutte noi il valore della solidarietà di classe, un “valore” non inteso in senso morale, ma come elemento concreto attorno a cui sviluppare oggi, in questo contesto sociale, identità e ricomposizione politica.

Comitato Promotore
della *“Campagna contro l’art. 270 del C.p.
e contro tutti i reati associativi”*

Settembre 2005

INTRODUZIONE

Innanzitutto due precisazioni. La prima, che questo “Manuale” si avvale del contributo di altri lavori analoghi, pubblicati in precedenza, e che nei decenni passati sono stati di grande aiuto al movimento rivoluzionario e di classe; la seconda, che il lavoro svolto non è disgiunto dall’attività complessiva della “Campagna contro l’art. 270 del C.p. e i reati associativi” e, in particolare, dalla “Raccolta di materiali per il sostegno e lo sviluppo della Campagna”.

Il “Manuale” è stato concepito in due parti:

parte 1[^]: Gli organi inquirenti e le norme di procedura penale;

parte 2[^]: Analisi dei reati che più comunemente vengono contestati a chi svolge attività politica.

Il motivo di questa impostazione sta nella volontà di fornire prioritariamente la conoscenza degli apparati repressivi e del loro operato a partire dalle forme di controllo fino al rinvio a giudizio (da indagato ad imputato...), proponendo invece nella seconda parte le varie tipologie di reati più “frequenti” e le relative conseguenze; questo per rendere ognuno di noi meno analfabeta quando si trova di fronte alla ragnatela burocratica del sistema penale.

Il “Manuale” cerca di essere il più aggiornato possibile, sia per quanto riguarda l’introduzione di nuove norme e/o l’abrogazione

di altre, sia rispetto alle nuove tecniche e regole di repressione, prevenzione e controllo sociale.

Abbiamo inoltre ritenuto utile inserire alcuni *fac-simili* riproducibili per eseguire autonomamente specifiche procedure.

Nella seconda parte, inoltre, abbiamo rivolto un'attenzione particolare all'analisi tecnica e politica dell'articolo 270 e delle successive estensioni, proprio perché da noi considerato uno degli strumenti "principe" dell'attuale sistema repressivo.

In tutto il testo sono stati inseriti, nelle parti in corsivo indicate dalla freccia NOTA BENE, "informazioni e suggerimenti" che non pretendono di avere carattere generale, ma possono rappresentare, come le esperienze passate hanno mostrato, uno strumento utile a non commettere ingenuità e grossolanità nelle più diverse situazioni (dal semplice volantinaggio al più complesso interrogatorio).

Infine, visto che del sistema repressivo purtroppo fa parte anche il carcere, ad esso abbiamo dedicato uno specifico capitolo intitolato "*Quando sull'orizzonte si chiudono le sbarre*".

A tutti, compagni e compagne, auguriamo una buona lettura!

Per informazioni e contatti:

e-mail: reati_associativi-owner@inventati.org

sito: www.inventati.org/reati_associativi

Parte prima
GLI ORGANI INQUIRENTI
E LE NORME DI PROCEDURA PENALE

§ 1. LA POLIZIA

Nell'ambito delle attività di polizia, si distinguono le attività di:

- a) Polizia di Sicurezza;
- b) Polizia Giudiziaria.

Alcuni organi si occupano solo delle prime, altri solo delle seconde, altri (e sono più numerosi) svolgono sia attività di Polizia di Sicurezza sia attività di Polizia Giudiziaria.

POLIZIA DI SICUREZZA

(funzione prevalentemente preventiva)

Le attività di Polizia di Sicurezza comprendono tutti gli atti volti al mantenimento dell'ordine pubblico (vigilanza sul territorio, repressione di tumulti, identificazione di persone sospette) e alla prevenzione di reati. Le Autorità di Polizia di Sicurezza fanno capo al Ministero dell'Interno e sono costituite in sede provinciale:

- dal Prefetto;
- dal Questore, alle dipendenze del Prefetto;

in sede comunale:

- dai Commissari di Polizia (solo in alcuni Comuni);
- dal Sindaco (nei Comuni dove mancano i Commissariati).

Svolgono attività di polizia agli ordini delle predette autorità, in qualità di agenti di Pubblica Sicurezza, i membri:

- della Polizia di Stato (alle dipendenze del Ministero dell'Interno);
- dell'Arma dei Carabinieri (alle dipendenze del Ministero della Difesa);
- della Guardia di Finanza (alle dipendenze del Ministero delle Finanze);

POLIZIA GIUDIZIARIA

(funzione prevalentemente repressiva)

Le attività di Polizia Giudiziaria comprendono tutti gli atti volti alla scoperta dei responsabili di reati commessi e al loro arresto, fermo o denuncia. (art. 55 e art. 347 e segg. C.p.p.).

Nell'ambito della Polizia Giudiziaria rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria: (art. 57 V° comma C.p.p.)

- i Dirigenti, i Commissari, gli Ispettori, i Sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento della P.S. riconosce detta qualità;
- gli ufficiali e i sottoufficiali dell'Arma dei Carabinieri;
- gli ufficiali e i sotto-ufficiali della Guardia di Finanza;
- ispettori e sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria (già Corpo degli Agenti di Custodia);
- ufficiali e sottoufficiali del Corpo Forestale dello Stato.
- Sindaci dei Comuni privi di sede di Ufficio di Polizia di Stato o di Comando dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di Finanza.

Sono invece agenti di Polizia Giudiziaria:

- gli Agenti ed Assistenti della Polizia Penitenziaria;
- le Guardie Forestali;
- Guardie delle Province e Guardie Comunali solo nell'ambito

- territoriale dell’Ente di appartenenza;
- Personale della polizia di Stato cui l’ordinamento di P.S. riconosce tale autorità;
 - i Carabinieri;
 - le Guardie di Finanza;

Esistono anche altri soggetti che rivestono la qualifica di Ufficiali o Agenti di P.G. in forza di Leggi Speciali.

La distinzione tra ufficiali ed agenti assume particolare rilievo perché, per legge, solo ai primi è riconosciuta la facoltà di compiere alcuni dei principali atti di Polizia Giudiziaria come le perquisizioni personali e domiciliari (salvo alcune eccezioni), l’interrogatorio dell’indagato, le sommarie informazioni testimoniali, le ispezioni, le ricognizioni, i confronti, etc.

La funzione di Polizia Giudiziaria è svolta sotto la direzione del Pubblico Ministero, e sotto la sorveglianza del Procuratore generale presso la Corte d’Appello.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Art. 39 Legge 1.4.1981 e 121. Nuovo ordinamento di Pubblica Sicurezza.*
- *Art. 13 Legge 1.2.1989 n` 53*
- *Legge 395/1990*

QUALIFICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI SICUREZZA

AUTORITÀ DI
PUBBLICA SICUREZZA
LEGGE 1981 N. 121

PREFETTO
QUESTORE
VICE QUESTORE VICARIO

POLIZIA
DI SICUREZZA

DIRIGENTE
COMMISSARIO
ISPETTORE
SOVRINTENDENTE
ASSISTENTE CAPO

UFFICIALI DI
POLIZIA GIUDIZIARIA
(57 C.P.P.)
(D.P.R. 1982 N. 335)

ASSISTENTE
AGENTE

AGENTI DI
POLIZIA GIUDIZIARIA

ARMA DEI CARABINIERI.

QUALIFICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (ART. 57 C.P.P.)

UFFICIALI GENERALI

GENERALE DI CORPO D'ARMATA
GENERALE DI DIVISIONE
GENERALE DI BRIGATA

UFFICIALI SUPERIORI

COLONNELLO
TENENTE COLON.
MAGGIORE

UFFICIALI INFERIORI

CAPITANO
TENENTE
SOTTOTENENTE

UFFICIALI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA

ISPETTORI E
SOVRINTENDENTI
(EX SOTTOUFFICIALI)

MARESCIALLO
BRIGADIERE

CARABINIERI

APPUNTATO
CARABINIERE

AGENTI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA

§ 2. LA MAGISTRATURA

Le indagini per accertare se una persona è responsabile di un reato e l'eventuale condanna o assoluzione sono di competenza della Magistratura. In seno ad essa esiste una categoria di soggetti che svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. Si tratta dei Magistrati del Pubblico Ministero (P.M.), cui spetta di iniziare l'azione penale di propria iniziativa o su denuncia della P.G. o di privati.

Il P.M. dirige le indagini e si avvale della collaborazione della Polizia Giudiziaria (art. 327 C.p.p.).

Una figura intermedia tra il P.M. ed il Giudice del dibattimento è il G.I.P.: Giudice per le Indagini Preliminari.

Compiti del G.I.P.: svolge una serie di funzioni che ricordano per certi aspetti quelle che con il vecchio codice erano attribuite al Giudice Istruttore.

Il G.I.P. provvede durante le indagini su richiesta del P.M., dell'imputato, della persona offesa dal reato. Ad esempio:

- a) fissa e presiede l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo confermando (convalida) o meno l'arresto o il fermo e disponendo in caso di convalida l'applicazione o meno di una misura coercitiva. Se non convalida, dispone l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato;
- b) dispone l'adozione di una misura cautelare (arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, etc.) emanando la relativa Ordinanza, analoga al mandato di cattura previsto dal vecchio Codice di Procedura Penale (cfr. artt. 279 e 292 C.p.p.);
- c) procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare;
- d) autorizza le operazioni di intercettazione telefonica o ambientale (microfoni) (artt. 266 e 267 C.p.p.);

e) provvede in ordine all'eventuale richiesta di archiviazione del procedimento.

La funzione fondamentale però è quella di provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato formulata dal P.M. (art. 416 segg. C.p.p.) pronunciando o sentenza di "non luogo a procedere" (es. perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, etc.) o invece decreto che dispone il giudizio (rinvio a giudizio davanti al Giudice del Dibattimento).

Tali decisioni vengono prese nell'Udienza Preliminare, presieduta appunto dal G.U.P. (Giudice per l'Udienza Preliminare), sulla base degli atti di indagine raccolti nel fascicolo del P.M. ed in esito alle argomentazioni svolte dal P.M. e dai difensori delle parti private.

**RICHIESTA DI INFORMAZIONE RELATIVA
AD ISCRIZIONI SUL REGISTRO DI NOTIZIE DI
REATO AI SENSI DELL'ART. 335 C.P.P.**

Al procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di _____

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente a _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 335 C.p.p. se esistono a suo carico notizie di
reato.

Luogo e data

firma

Nota: questo modulo deve essere presentato alla Segreteria del Pubblico Ministero con due marche da bollo da Euro 3,10 e 0,77. Per alcuni reati come ad esempio i reati associativi tale richiesta è inutile poiché non sono autorizzate a rilasciare informazioni di eventuali indagini, infatti la risposta viene effettuata con la generica frase “non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni”.

§ 3. L'INTERCETTAZIONE AMBIENTALE, TELEFONICA E DELLA CORRISPONDENZA

CONTROLLO DEL TELEFONO E INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI TRA PRESENTI (art. 266 C.p.p.)

NB 

L'Italia è il paese europeo con il maggior numero di utenze telefoniche sotto controllo. Questo significa che le intercettazioni non sono limitate ai "sospetti", vengono invece estese a tutti i loro contatti. Non è infatti un caso che il gran numero di intercettazioni effettuate sia proporzionale al gran numero di indagini per reati associativi.

E' fondamentale tenere presente che le intercettazioni non vengono utilizzate soltanto a posteriori nel corso di indagini, ma spesso l'ascolto diretto da parte dei funzionari che stanno effettuando l'intercettazione facilita il loro intervento immediato su eventuali spostamenti o comportamenti dell'intercettato.

Come indicazione generale di comportamento si può solo consigliare di dire il meno possibile al telefono, evitando accuratamente sfoghi telefonici soprattutto dopo arresti o perquisizioni, dato che le norme in materia, già di per sé elastiche, sono ampiamente disattese nella pratica e molti corpi statali e parastatali sono attrezzati per effettuare nel più completo arbitrio intercettazioni telefoniche.

Si ricorda inoltre che l'utilizzo delle tecnologie di segnalazione satellitare (G.P.S.) applicate su autovetture e motocicli e di telefonia mobile permettono non solo l'intercettazione delle comunicazioni ma anche la precisa localizzazione di chi viene intercettato.

Anche le schede dei telefoni pubblici forniscono varie informazioni: si può risalire a tutti i numeri che sono stati chia-

mati; e non necessariamente chi vi controlla deve avere la vostra scheda, basta che abbiano visto il telefono dal quale avete effettuato una chiamata ed abbiano rilevato l'orario. E' da segnalare l'utilizzo di microfoni e telecamere nascoste all'interno delle sedi, di fronte e nelle abitazioni ed in prossimità di cabine telefoniche.

L'intercettazione può avvenire solo previa autorizzazione del G.I.P. su richiesta del P.M. e quando sussistono indizi seri e concreti di reato o quando l'intercettazione stessa sia necessaria per l'acquisizione di prove non altrimenti reperibili.

Nei casi di urgenza l'intercettazione è disposta dal P.M. direttamente con decreto motivato.

I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (vedi artt. 270 e 380 C.p.p.).

I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati come prove qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o se non sono state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, 1° e 3° comma C.p.p.

Resta inteso che in ogni caso le notizie raccolte anche abusivamente pur non costituendo prova a carico di nessuno, possono essere utilizzate dalla P.G. per la prosecuzione delle indagini.

INTERCETTAZIONI PREVENTIVE

A scopi preventivi (e utilizzabilità anche a fini investigativi), già l'art. 5 del D.L. 18.10.2001 n° 374 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2001 n° 438), novellando l'art. 226 delle norme di attuazione e coordinamento del C.p.p., prevedeva la possibilità di autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica e su richiesta del Ministro degli Interni (o, su sua delega, dei respon-

sabili dei servizi centrali “interforze”) ovvero dei responsabili provinciali di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza di intercettazioni “di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti”, anche all’interno del domicilio, “quando sia necessario per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti” particolarmente gravi quali l’associazione mafiosa o quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per cui è stabilita la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o, nel massimo, a 10 anni.

L’art. 4 del “pacchetto Pisanu” ha innovato tale disciplina, prevedendo la possibilità di autorizzare tali intercettazioni da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e, su delega del Presidente del Consiglio, a richiesta dei Direttori dei servizi segreti (SISDE e SISMI), “quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale” (senza alcun limite di gravità delle pene).

CONTROLLO DELLA CORRISPONDENZA

NB 

In generale è illusorio credere di non essere in qualche modo controllati, dal momento che ogni passaggio della nostra vita quotidiana viene registrato da carte magnetiche, codici, camere di sorveglianza, etc.

Sulla corrispondenza possono essere fatte ispezioni da parte di ufficiali (ma non agenti) di Polizia Giudiziaria, dietro autorizzazione del Magistrato del luogo dove si trova l’ufficio postale da ispezionare. Il magistrato rilascia l’autorizzazione se ha motivo di ritenere che in lettere o plichi postali esistono elementi utili per le indagini che la Polizia Giudiziaria sta conducendo.

Il sequestro di buste, pacchi, valori, etc. presso uffici postali può

essere disposto solo dal Magistrato che sta conducendo un'inchiesta per cui ritiene necessario il sequestro. Il sequestro può essere eseguito anche su beni spediti all'imputato sotto nome diverso o per mezzo di persone diverse e su beni che comunque possono avere relazione con il reato su cui si indaga. Le buste, pacchi, etc. non possono essere aperti né dagli agenti né dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria che effettuano il sequestro, ma devono essere trasmessi immediatamente al magistrato che è il solo autorizzato dalla legge a prendere conoscenza del contenuto. La legge non stabilisce nulla a proposito di verbali conseguenti alle ispezioni della Polizia Giudiziaria sulla corrispondenza. Per i sequestri si applicano le norme generali relative ai sequestri. In caso di urgenza gli Ufficiali di P.G. ordinano ai preposti al servizio postale di sospendere l'inoltro in funzione del sequestro ad opera del P.M. (vedi art. 353 del C.p.p.).

LE INTERCETTAZIONI: NATURA

INTERCETTAZIONE

APPRENSIONE EFFETTUATA MEDIANTE STRUMENTI TECNICI DI PERCEZIONE E TENDENTE A CAPTARE IL CONTENUTO DI UNA CONVERSAZIONE O DI UNA COMUNICAZIONE SEGRETA IN CORSO TRA DUE O PIÙ PERSONE QUANDO L'APPRENSIONE È OPERATA DA PARTE DI UN SOGGETTO CHE NASCONDE LA SUA PRESENZA.

NON È INTERCETTAZIONE

- IL SOGGETTO CHE REGISTRA NON È TERZO, BENSÌ È L'INTERLOCUTORE O È COMUNQUE UNA PERSONA AMMESSA AD ASSISTERE AL COLLOQUIO
- IL SOGGETTO CAPTANTE NON USA STRUMENTI TECNICI DI PERCEZIONE (ES. SOGGETTO CHE ORIGLIA ATTRAVERSO UNA PORTA)
- LA CONVERSAZIONE NON È SEGRETA (ES. GLI INTERLOCUTORI PARLANO O USANO ONDE RADIO LIBERAMENTE CAPTABILI)

REGIME GIURIDICO: OCCORRE IL PROCEDIMENTO APPLICATIVO DELLE INTERCETTAZIONI (ART. 266 C.P.P. SS.)

REGIME GIURIDICO: LA REGISTRAZIONE COSTITUISCE DOCUMENTO (234 C.P.P.); IL CONTENUTO DELLA CONVERSAZIONE PUÒ ESSERE RIFERITO DA UN TESTE INDIRETTO (195 C.P.P.)

(segue ->)

Presupposti

- a) si procede in relazione alle fattispecie previste dall'art. 266;
- b) sussistono gravi indizi di reato;
- c) l'intercettazione risulta assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

Procedimento applicativo ordinario

- 1) Il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre l'intercettazione (art. 267.1).
- 2) Il G.I.P. emette decreto motivato (art. 267.1).
- 3) Il pubblico ministero emette decreto motivato con il quale dispone in concreto l'esecuzione delle operazioni di ascolto (art. 267.3). Se gli impianti installati nella procura risultano insufficienti o inadeguati e sussistono eccezionali ragioni di urgenza il pubblico ministero dispone il compimento delle operazioni mediante altri impianti (art. 268.3).

Procedimento applicativo urgente (267.2)

- 1) Il Pubblico Ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato al giudice immediatamente e comunque non oltre le 24 ore
- 2) Il giudice entro le 48 ore successive convalida con decreto motivato il decreto del pubblico ministero

ALTRI CONTROLLI SULLE PERSONE

Altre forme di controllo sulle persone, come pedinamenti, fotografie, etc. non costituiscono reato: possono perciò essere eseguite dalle forze statali senza alcun limite e a loro discrezione.

§ 4. LA PERQUISIZIONE

PERQUISIZIONE ORDINATA DAL MAGISTRATO

(art. 247 e segg. C.p.p.)

NB 

L'interessato ha in ogni caso diritto a fare presenziare alla perquisizione un avvocato o altra persona di fiducia, purché prontamente reperibile ed idonea come testimone ad un atto del procedimento.

Della perquisizione deve essere compilato un verbale anche se non viene sequestrato nulla.

Se chi esegue la perquisizione intende sequestrare degli oggetti, scritti o altro, il perquisito ha diritto di esigere che nel verbale risultino tutti gli oggetti, gli scritti, etc. sequestrati. Si possono far mettere a verbale anche eventuali osservazioni o dichiarazioni. Se il verbale è incompleto o contiene inesattezze, si può e conviene non firmarlo. In ogni caso, il perquisito può non firmare il verbale. Se la perquisizione è stata iniziata senza aspettare l'arrivo dell'avvocato o del "testimone", conviene farlo mettere sul verbale.

Copia del verbale deve essere consegnata alla persona perquisita.

Le cose ricercate e rinvenute sono sottoposte a sequestro. Gli Ufficiali di Polizia non possono portare via gli oggetti che non sono dichiaratamente sequestrati e indicati come tali nel verbale. Non possono portare via neanche cose appartenenti alle persone che vivono con l'indagato ma non sono coinvolte.

Purtroppo bisogna tenere presente che a seconda dei casi tentano comunque di fare ciò che vogliono.

Farsi vedere sicuri di se stessi in merito alla consapevolezza dei propri diritti può essere tuttavia determinante, seb-

bene poi stia alla propria valutazione della situazione decidere quale atteggiamento adottare nel momento in cui si viene perquisiti.

La legge prevede che le perquisizioni avvengano solo su iniziativa dell'Autorità Giudiziaria, salvo alcune eccezioni indicate più avanti.

Le perquisizioni disposte dall'Autorità Giudiziaria, personali (quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno nasconda sulla propria persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato artt. 247 e 249 C.p.p.) o locali e domiciliari (in locali privati: quando si ritiene che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo o che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso artt. 247, 250 e 251 C.p.p.) possono essere effettuate solo da ufficiali (quindi non da agenti) di Polizia Giudiziaria in possesso di un documento (Decreto) firmato dall'Autorità Giudiziaria da cui deve risultare la motivazione della perquisizione. La legge non dice in cosa deve consistere la motivazione: certo è che se essa manca totalmente o se addirittura la Polizia Giudiziaria si presenta senza decreto, a termini di legge la perquisizione non può essere effettuata (a parte le eccezioni indicate più avanti).

PERQUISIZIONE D'INIZIATIVA DELLE FORZE DI POLIZIA (art. 352 e segg. C.p.p.)

- 1) Nei casi di flagranza di reato o di evasione (si suppone dunque un reato già commesso), o quando deve eseguirsi un'ordinanza di custodia cautelare, un ordine di carcerazione nei confronti di imputato o condannato o un fermo di indiziato di reato, gli Ufficiali (ma non gli Agenti, salvo nei casi di particolare necessità e urgenza: vedi art. 113 Disp. Att. C.p.p.) di Polizia Giudiziaria possono procedere anche di notte, a per-

quisizioni personali o locali in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indagato o l'evaso si sia rifugiato o che vi si trovino cose da sequestrare o tracce che possano essere cancellate (la legge prevede che successivamente l'Autorità Giudiziaria convalidi la perquisizione).

- 2) Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria che hanno notizia, anche se per indizio, dell'esistenza in qualsiasi locale pubblico o privato di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate, possono procedere immediatamente a perquisizione e a sequestro (art. 41 T.U.L.P.S.).
- 3) In casi eccezionali di necessità e di urgenza, gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia (blocchi stradali, appostamenti, arresti, etc.) possono procedere, oltre che alla identificazione, alla immediata perquisizione sul posto di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili. Tale perquisizione, che può estendersi anche al mezzo di trasporto, è finalizzata all'accertamento di un eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione: quindi possono far aprire solo contenitori atti a contenerli, non ad esempio portafogli o buste da lettera (art. 4 L. 152/1975).
- 4) Gli ufficiali e gli agenti di P.G., nel corso di operazioni per prevenire e reprimere il delitto di associazione di tipo mafioso e dei delitti commessi in relazione ad esso, nonché quelli di riciclaggio e/o impiego di denaro proveniente da delitto, possono procedere in ogni luogo al controllo e ispezione di mezzi di trasporto, dei bagagli ed effetti personali alla ricerca di denaro, valori, armi, munizioni ed esplosivi. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentano tempestivo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, gli ufficiali di P.G. possono procedere anche a perquisizione (art. 27 L. 19.3.1990 n° 55),

- 5) Gli ufficiali di P.G. possono procedere a perquisizioni di interi edifici o di blocchi di edifici alla ricerca di armi, munizioni ed esplosivi o di un latitante evaso in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione associazione finalizzata al traffico di droga.
Nel corso di tale operazione la P.G. può sospendere la circolazione di persone e di veicolo nelle aree interessate (art. 25 bis D.L. 8.6.1992 n° 306).
- 6) Gli ufficiali e agenti di P.G., nel corso di operazioni volte alla prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti, possono procedere in ogni luogo al controllo ed ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli ed effetti personali alla ricerca di stupefacenti. Possono altresì con lo stesso scopo procedere a perquisizioni (art. 103 D.P.R. 9.10.90 n° 309).

CRITERI GENERALI

La perquisizione in una abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti all'abitazione può essere effettuata solo fra le ore 7 e le ore 20, salvo i casi urgenti espressamente autorizzati per iscritto dall'Autorità Giudiziaria (art. 251 C.p.p.).

Prima di iniziare le operazioni, gli ufficiali devono consegnare copia del decreto di perquisizione dell'Autorità Giudiziaria (quando c'è) all'interessato o a chi abita nel luogo dove viene eseguita la perquisizione domiciliare.

Nel verbale di perquisizione deve essere indicato l'ordine dell'Autorità Giudiziaria in base al quale si è proceduto, oppure il motivo per cui gli ufficiali o gli agenti di Polizia Giudiziaria sono intervenuti senza ordine del Magistrato.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di _____

Il/la signor/a _____, nato a _____
il _____, residente a _____,
in qualità di indagato nel proc. pen. N. _____

NOMINA

l'avv. _____, del foro di _____
con studio in _____, difensore di
fiducia e conferisce ogni facoltà e mandato ivi incluso quello
di richiedere informazioni sull'esito dell'attuale procedimen-
to in corso.

Luogo e data

firma

§ 5. IL SEQUESTRO PROBATORIO

SEQUESTRO DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Il sequestro rientra tra le operazioni giudiziarie volte ad assicurare le prove del reato. Può essere effettuato sia da ufficiali che da agenti di Polizia Giudiziaria. Oggetto del sequestro può essere tutto ciò che è rilevante per l'accertamento del reato commesso. Il sequestro penale da parte della Polizia Giudiziaria, per potersi considerare legittimo, deve essere effettuato:

- a) in flagranza di reato o nel corso di indagini per l'accertamento di presunti reati che devono essere indicati, almeno oralmente, da chi effettua il sequestro;
- b) solo sulle cose che costituiscono il corpo del reato, o che ne costituiscono le prove;
- c) pure sulle cose che costituiscono il prezzo del reato, o la cui fabbricazione, porto, detenzione o alienazione costituiscono reato.

Dopo aver effettuato il sequestro, la Polizia Giudiziaria deve compilare un verbale nel quale vanno indicati i beni sequestrati col relativo stato d'uso ed i motivi per cui si è proceduto al sequestro. Copia del processo verbale deve essere consegnata alla persona che ha subito il sequestro ed entro 48 ore al Procuratore della Repubblica. L'Autorità Giudiziaria, nelle 48 ore successive al ricevimento del verbale, deve convalidare il sequestro se riconosce che ne sussistono i presupposti di legittimità e di merito (*).

Del provvedimento di convalida deve essere immediatamente notificata copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. L'Autorità Giudiziaria, quando non sussistono i presupposti, deve ordinare l'immediata restituzione delle cose sequestrate. In mancanza di convalida, allo scadere del termine (96 ore), il sequestro perde efficacia e i beni devono essere restituiti al legittimo proprietario.

timo proprietario o possessore salvo che si tratti di beni la cui detenzione costituisca reato.

() I presupposti di legittimità riguardano le modalità dell'avvenuto sequestro; quelli di merito riguardano l'attinenza degli oggetti sequestrati al reato.*

SEQUESTRO DISPOSTO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Quando l'Autorità Giudiziaria dispone d'ufficio il sequestro, deve farlo con un decreto motivato.

Il Magistrato può procedere personalmente o delegare, nello stesso decreto, un ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Le cose sequestrate vengono normalmente custodite dal cancelliere dell'organo che ha ordinato il sequestro, oppure da un custode nominato dall'Autorità Giudiziaria. Generalmente il decreto di sequestro è contestuale al mandato di perquisizione.

SEQUESTRO PREVENTIVO (MISURA CAUTELARE)

E' quello effettuato sulle cose pertinenti al reato per impedire che la libera disponibilità delle stesse possa aggravare e protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.

Il sequestro è disposto, con decreto motivato, dal G.I.P. nella fase delle indagini preliminari e dal Giudice del merito (Tribunale, Corte d'Assise) dopo che è stata esercitata l'azione penale, cioè dopo che il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio dell'indagato il quale diventa, quindi, imputato.

SEQUESTRO DI GIORNALI O ALTRI STAMPATI

Vedere nella Seconda Parte il § 1. Stampa e affissione - Tutela della stampa.

SEQUESTRO DI IMMOBILI

La legge ammette il sequestro immediato, in corso di perquisizione, di immobili, sedi di enti, associazioni o gruppi, quando in tali sedi sono rinvenute armi da sparo, esplosivi o ordigni, ovvero quando l'immobile è pertinente a reati in materia di armi o esplosivi, a reati contro la personalità dello Stato e inoltre, a reati come devastazione, saccheggio, strage, guerra civile, banda armata, ricostituzione del partito fascista, apologia del fascismo, manifestazioni fasciste, reati commessi per finalità di discriminazione e di odio etnico, nazionale razziale e religioso o per agevolare l'attività di organizzazioni, movimenti, etc. che hanno fra i loro scopi le stesse finalità (Legge 2.6.1990, n° 205 art. 5).

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

Contro il decreto di sequestro emesso dall'Autorità Giudiziaria, contro quello di convalida del sequestro di Polizia Giudiziaria e contro il decreto di sequestro preventivo si può fare ricorso, con richiesta di riesame, anche nel merito, al Tribunale Distrettuale del Riesame entro 10 giorni dalla data di esecuzione del decreto o da quella della notifica del decreto di convalida. Il ricorso non sospende l'efficacia del decreto impugnato. Il Tribunale Distrettuale del Riesame decide con ordinanza contro la quale si può ricorrere alla Cassazione

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

Generalmente il modo più rapido per ottenere la restituzione del materiale sequestrato è l'istanza di dissequestro che può essere fatta anche dall'indagato stesso e presentato nella cancelleria del P.M. (meglio se con l'aiuto di un compagno avvocato).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Codice di Procedura Penale artt. 354, 355, 356, 357, 253, 254, 255, 321, 322, 322 bis.*

Scopi perseguiti attraverso perquisizioni e sequestri:

- ◆ Intimidazione e pressione sui familiari
- ◆ mappatura delle soggettività e delle organizzazioni politiche
- ◆ conoscenza e controllo dei legami interpersonali
- ◆ individuazione della personalità del soggetto
- ◆ ostacolare il lavoro politico attraverso il sequestro di computer, floppy, ecc.

**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di _____**

RICHIESTA DI DISSEQUESTRO

N. _____

Il/la signor/a _____, nato/a a
_____ il _____, residente a
_____;

Premesso (esempio)

- che in data ... alle ore 5,30 del mattino gli agenti della Digos di ..., con decreto di perquisizione locale emesso il ... dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di ... , perquisivano l'abitazione in via ... dove risiede il signor _____;
- che durante le operazioni di perquisizione dell'abitazione veniva sottoposto a sequestro il computer marca ... di proprietà del signor _____;

(segue ->)

- che veniva sequestrato inoltre: n. ... Floppy Disk, n. ... volantini, ...
- che le operazioni di perquisizione proseguivano fino alle ore 8,20 nell'abitazione del signor _____.

Ritenuto (esempio)

- che il sig. _____ necessita del computer per motivi di studio, infatti è iscritto alla Facoltà di ... (o per motivi di lavoro, infatti ...);
- vista l'importanza che il computer ha assunto oggi giorno per svolgere tale tipo di lavoro e di ricerca attraverso internet;
- che dal ... (data del sequestro) ad oggi è trascorso un lasso di tempo più che sufficiente per espletare tutti gli accertamenti tecnico-scientifici del caso;
- che risultano venute meno le esigenze cautelari e probatorie che erano state addotte per giustificare l'adozione di un simile provvedimento;

fa istanza

affinché il Pubblico Ministero, apprezzati i giusti motivi, Voglia dissequestrare il computer e gli altri beni sequestrati e per effetto disporre la restituzione degli stessi in favore del sig. _____.

Luogo e data

firma

§ 6. INFORMAZIONE DI GARANZIA (ART. 369 C.P.P.)

La comunicazione giudiziaria già regolata dall'art. 304 del vecchio C.p.p. oggi prende il nome di INFORMAZIONE DI GARANZIA ed è regolata dall'art. 369 C.p.p.

Essa è diretta ad assicurare all'indagato la tempestiva conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti. La legge stabilisce il diritto dell'indagato e della persona offesa dal reato a ricevere da parte del P.M. l'informazione di garanzia non necessariamente dall'inizio delle indagini, ma solo da quando il P.M. deve compiere il primo atto dell'indagine cui abbia diritto di assistere il difensore.

L'informazione di garanzia inviata deve contenere:

- l'indicazione del procedimento, dell'indagato, con la specificazione delle norme violate, della data e luogo del fatto;
- l'indicazione dell'ufficio che procede;
- l'invito a nominare un difensore.

L'omesso o ritardato invio dell'informazione di garanzia comporta la nullità dell'atto di indagine ai sensi dell'art. 178 lettera c del C.p.p.

Atti ai quali il difensore ha diritto a partecipare:

- ◆ accertamenti tecnici non ripetibili
- ◆ interrogatorio dell'indagato, ispezioni o confronto
- ◆ perquisizione e sequestro

§ 7. L'ACCOMPAGNAMENTO NEGLI UFFICI DI POLIZIA

A norma dell'art. 11 D.L. 59 del 21.3.1978 gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia possono costringere a seguirli nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza). Essi possono trattenere le persone per il tempo strettamente necessario ai soli fini dell'identificazione e, comunque, non oltre le 24 ore. Entro le 24 ore, l'accompagnato deve essere rilasciato, salva peraltro una denuncia per rifiuto di dichiarazione della propria identità o per false dichiarazioni sulla propria identità. Per questi due reati non è consentito né fermo né arresto, salvo che per persone sottoposte a misure di prevenzione.

Le generalità possono essere chieste pure da agenti in borghese, anche fuori servizio: l'interpellato può chiedere di vedere il tesserino di riconoscimento che l'Agente (o Ufficiale) è tenuto a mostrare. L'accompagnamento può essere disposto anche quando ci sono sufficienti indizi per ritenere che le generalità fornite all'autorità siano false.

A norma dell'art. 349/4° comma C.p.p., l'accompagnamento negli uffici di polizia può essere effettuato dalla Polizia Giudiziaria nei confronti della persona sottoposta ad indagini nel caso questa si sia rifiutata di farsi identificare o abbia fornito generalità ritenute false.

Con l'adozione del "pacchetto Pisanu" (D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005 n. 155) sono state introdotte sostanziali innovazioni alla disciplina degli artt. 349 (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone) e 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) C.p.p., in particolare: 1) la P.G., nell'attività di identificazione delle persone indagate e

di quelle “in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”, può:

- nei confronti dei soli indagati ed ai fini della loro identificazione eseguire “ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti” (349, comma 2 – già presente nel “vecchio” C.p.p.) e “se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero” (art. 349, comma 2 bis);
- nei confronti delle persone indagate e di quelle “in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti” ai fini della loro identificazione e nel caso rifiutino di farsi identificare o forniscano generalità o documenti “in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità”, accompagnarle nei propri uffici e trattenerle per il tempo necessario all’identificazione e non superiore alle 12 ore “ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente” (*N.B.: non c’è quindi obbligo per la P.G. di informare l’“accompagnato” della facoltà di nominare un difensore di fiducia, di informare in ogni caso immediatamente il difensore e di notiziarne i familiari senza ritardo e con il suo consenso, ma solo la sua “facoltà” di richiedere di avvisare un familiare o un convivente*).

In sostanza si tratta di un vero e proprio “fermo investigativo” teso a rafforzare l’autonoma funzione investigativa della P.G.

sostanziano la stessa modifica dell'art. 59, comma 3, C.p.p. ("gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'art. 55, comma 1", cioè le attività "di propria iniziativa").

2) Nell'ambito dello svolgimento delle attività di P.G. volte ad assicurare in casi di urgenza le fonti di prova anche senza l'intervento del P.M., gli ufficiali di P.G. "compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2 bis dell'art. 349" (354, comma 3).

§ 8. CONVOCAZIONI IN QUESTURA O DAVANTI AL MAGISTRATO

NB 

Generalmente arriva un biglietto (ma anche una telefonata) della questura o del commissariato che vi convoca per un certo giorno, o senza alcuna specificazione o con una frase del tipo “per affari che vi riguardano” o “per affari di giustizia”. Si sa, meno si sta in questura meglio è. Innanzitutto cercate di consultarvi con un compagno avvocato. Comunque nell’invito devono essere specificati i motivi della convocazione, ossia vi devono indicare perché e che cosa vogliono. Se queste informazioni mancano o sono generiche potete rifiutarvi di andare. Se invece sono specificate dovete presentarvi, altrimenti possono accompagnarvi di forza e rischiate inutilmente di commettere una contravvenzione punita con l’ammenda o anche con l’arresto. Quindi nel caso di convocazione non motivata o addirittura per telefono bisogna opporsi e pretendere le precise motivazioni. Onde evitare denunce, è consigliabile mettere per iscritto le proprie ragioni con una raccomandata o un telegramma a seconda dell’urgenza della convocazione, chiedendo che vi siano specificati i motivi della convocazione altrimenti non vi riterrete obbligati a presentarvi presso i loro uffici.

In ogni caso per evitare conseguenze, conviene prendere contatto con un avvocato e presentarsi insieme.

§ 9. IL FERMO

FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO

NB 

Nel caso si venga fermati i diritti che si possono esercitare sono i seguenti:

-avvisare tempestivamente i familiari se lo si ritiene opportuno;

-nominare subito un difensore di fiducia (evitare quindi l'avvocato di ufficio di turno);

-rifiutarsi di rispondere finché non arriva l'avvocato anche se dal momento in cui questi è stato avvisato, il P.M. può interrogarvi;

-informarsi immediatamente di cosa si è accusati e quali concreti indizi ci sono a vostro carico;

-chiedere il tesserino di identificazione e annotarsi i nominativi dei poliziotti che vi interrogano o fanno i verbali nell'eventualità che commettano irregolarità o prepotenze

Tecnicamente il fermo consiste nel fatto di portare una persona in Commissariato, Caserma o Questura, per accertamenti in ordine a delitti che il P.M. (o la Polizia Giudiziaria) presume quella persona abbia commesso e ciò anche fuori dai casi di flagranza.

Tale accompagnamento con il vecchio C.p.p. era deciso e operato direttamente dalla Polizia Giudiziaria: nel nuovo Codice (art. 384) invece può essere effettuato solo su disposizione del P.M., con due sole eccezioni:

il caso in cui quest'ultimo non abbia ancora assunto la direzione delle indagini;

il caso in cui (pur dopo l'assunzione delle indagini) sopravvengano particolari situazioni di urgenza che non consentono di attendere le disposizioni del P.M.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.G., in presenza dei presupposti sopra indicati, possono fermare le persone:

- a) nei cui confronti esistono gravi indizi che abbiano commesso un delitto punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni o un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi;
- b) quando vi è fondato pericolo di fuga.

Le due condizioni devono essere presenti contemporaneamente. Gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. che hanno eseguito il fermo avviano il P.M. competente per territorio riguardo al luogo dove il fermo è stato eseguito e informano il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia (che deve essere avvisato immediatamente).

La P.G. pone il fermato a disposizione del P.M. al più presto, comunque non oltre le 24 ore dal fermo, termine per il quale deve trasmettergli il verbale di fermo. Il fermato è messo a disposizione del P.M. con l'accompagnamento nel carcere del luogo dove è avvenuto il fermo. Il P.M. però può anche disporre che il fermato venga custodito agli arresti domiciliari (casa, ospedale, etc.).

Entro 48 ore dal fermo il P.M. chiede la convalida al G.I.P. competente per territorio; il G.I.P. fissa l'udienza di convalida entro le 48 ore successive, avvisando senza ritardo P.M. e difensore. In sede di convalida il G.I.P. interroga il fermato e sente il suo difensore. Il fermo viene convalidato con ordinanza se il G.I.P. ritiene sussistenti tutti i presupposti. Dopodiché il G.I.P., a sua discrezione dispone o per l'immediata liberazione del fermato oppure per l'applicazione di una misura coercitiva (custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di dimora, etc.) .

Contro l'ordinanza che dispone una misura coercitiva l'indagato può sempre ricorrere al Tribunale della Libertà.

§ 10. L'ARRESTO IN FLAGRANZA



Il comportamento è quello indicato per gli interrogatori (vedi § 14) e il fermo:

- *cercare di mantenere la calma; agitarsi può comportare una mancanza di lucidità che invece è sempre strettamente necessaria per evitare di incorrere in inutili errori e di comunicare agli agenti uno stato di insicurezza;*
- *spiegare a chi eventualmente è più sprovveduto quali sono i comportamenti più idonei da tenere, fornirgli dei nominativi di avvocati di fiducia e concordare, se c'è la possibilità, la stessa linea difensiva;*
- *non parlare con chi non si conosce, potrebbero esserci infiltrati nel gruppo di arrestati;*
- *sfruttare il lasso di tempo in cui, prima dell'interrogatorio, si viene tenuti in isolamento per ricostruire mentalmente i fatti ed essere pronti a costruire con l'avvocato una difesa ragionata.*

In generale, ogni qual volta, al di fuori di tutti i casi sotto elencati la polizia pretenda di accompagnare con la forza una persona nei propri uffici, sarà buona norma per l'interessato pretendere le motivazioni dell'ordine, verificarne la legittimità e soprattutto chiedere se effettivamente l'agente sia in possesso di un Provvedimento dell'autorità giudiziaria che giustifichi la limitazione della libertà personale. In difetto di tali documenti giustificativi il cittadino può rifiutarsi di seguirli ma cercando, se possibile, di non porre in essere comportamenti che integrino i reati di violenza o resistenza.

Nominare un avvocato di fiducia, il quale deve essere immediatamente avvisato.

Si parla di flagranza quando una persona è colta sul fatto mentre compie un reato.

Ufficiali ed agenti della forza pubblica non possono arrestare sempre e in ogni caso persone colte sul fatto; esistono in proposito limiti fissati dal Codice in base al reato commesso:

- arresto obbligatorio in flagranza (art. 380)
- arresto facoltativo in flagranza (art. 381).

In caso di arresto in flagranza, se l'arrestato lo richiede, la Polizia Giudiziaria deve dare senza ritardo notizia del fatto ai familiari (art. 387 C.p.p.).

Anche per l'arresto in flagranza è previsto un meccanismo di controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria (Udienza di convalida) identico a quello stabilito per il fermo di indiziato di delitto e, pertanto, si rinvia a quanto illustrato retro al § 16.

La flagranza in differita nelle 36 ore è generalmente utilizzata nel reprimere gli “Ultras” e consiste nel perpetuarsi della flagranza nelle 36 ore successive ai fatti, in modo che le forze dell'ordine non siano obbligate ad arrestare contestualmente alla commissione del reato ma anche in un lasso di tempo maggiore (36 ore).

Per evitare la flagranza è bene non rendersi reperibili nelle prime 36 ore. In questo modo rimane la denuncia ma non scatta l'arresto. Con il “pacchetto Pisanu” é stata abbassata da 5 a 4 anni di reclusione la soglia della pena minima prevista per l'arresto obbligatorio per i “delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale” (380, comma 2, lett. i) ed è stata aggiunta quale ipotesi di arresto facoltativo in flagranza quella del nuovo delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis, pure introdotto dallo stesso “pacchetto” (381, comma 2, lett. m-bis).

§ 11. PROVVEDIMENTI LIMITATIVI E RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ

Le limitazioni alla libertà personale possono aver luogo oltre che nei casi già citati (arresto in flagranza, fermo di P.G., accompagnamento negli uffici di polizia), con l'adozione delle misure cautelari ed in particolare delle misure coercitive (disciplinate dall'art. 281 fino al 286 C.p.p.), secondo una logica di progressiva restrizione della libertà della persona), che sono le seguenti:

- divieto di espatrio (art. 281);
- obbligo di presentazione alla P.G. (firma presso Caserma CC o Commissariato di P.S.) (art. 282);
- divieto di dimora, obbligo di dimora (art. 283);
- arresti domiciliari (art. 284);
- custodia cautelare in carcere o in luogo di cura (artt. 285 e 286).

Attualmente pertanto, oltre che in carcere, la custodia cautelare o carcerazione preventiva può eseguirsi, di norma a discrezione del Giudice:

- 1) nella propria abitazione o in un'altra privata dimora;
- 2) in luogo pubblico di cura e di assistenza.

E' opportuno rilevare che, ex art. 275/ 4° comma C.p.p., non può eseguirsi in carcere a meno che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la custodia cautelare di imputati che siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a 3 anni con lei convivente, ovvero padre (in particolari casi), oppure persona di oltre 70 anni o che versi in condizioni di salute particolarmente gravi e incompatibili con la detenzione carceraria.

Gli arresti domiciliari costituiscono una misura di carattere generale sostitutiva della custodia in carcere, che può essere applicata dall'Autorità Giudiziaria che si occupa del procedimen-

to, a sua discrezione (ma dando la motivazione), sin dal primo momento in cui ordina la cattura, oppure successivamente, trasformando la custodia in carcere in custodia presso luoghi privati (casa dell'imputato o di terzi, comunità terapeutica) o imponendo all'imputato solo alcuni obblighi, senza che debba essere chiuso in qualche posto.

La custodia in luoghi di cura o di assistenza è riservata solo a quelle persone che si trovano in precarie condizioni di salute, che richiedono un'assistenza sanitaria costante.

La misura si presta anche per i casi in cui sono imputati dei tossicodipendenti, destinati, quindi ai luoghi pubblici di cura o assistenza come le comunità terapeutiche o di riabilitazione.

L'adozione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è più di competenza anche del Pubblico Ministero (al quale spetta oggi solo il compito di avanzare la relativa richiesta motivata) ma è di esclusiva competenza del Giudice che procede (art. 279 C.p.p.): cioè, il G.I.P. nella fase delle indagini preliminari ed il Tribunale (la Corte d'Assise) e la Corte d'Appello (o la Corte d'Assise d'Appello) rispettivamente nel giudizio di 1° grado e di 2° grado.

Il più grave dei provvedimenti coercitivi è *l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere* (equivalente in qualche misura al mandato e all'ordine di cattura del vecchio C.p.p.) con essa il Giudice ordina alla Polizia Giudiziaria che l'indagato sia catturato e immediatamente condotto in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Le misure coercitive possono essere applicate solo in presenza di specifici presupposti previsti dagli artt. 273, 274 e 280 C.p.p.: il primo dei presupposti è costituito dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato per un delitto di una certa gravità (vedi artt. 273 e 280 C.p.p.): tale presupposto però non è da solo sufficiente a giustificare l'adozione della misura, occor-

rendo pure il concorso di almeno una delle esigenze cautelari indicate all'art. 274 C.p.p.: concreto pericolo per le indagini (cosiddetto pericolo di inquinamento delle prove) concreto pericolo di fuga, effettiva pericolosità dell'indagato (cosiddetto pericolo di reiterazione del reato).

Il Giudice, nel corso delle indagini e del processo, provvede anche in ordine alla revoca delle misure, alla sostituzione di una misura con altra più grave o meno grave e in ordine alla modificazione delle modalità esecutive (vedi artt. 299 e 276 C.p.p.).

Il Giudice provvede sempre con ordinanza motivata. Costituiscono limitazioni della libertà anche:

- a) **l'invito a presentarsi** (art. 375 C.p.p.) che è rivolto dal P.M. alla persona sottoposta ad indagini per rendere l'interrogatorio oppure per il compimento di atti di indagine che ne richiedono la presenza. Sostituisce il vecchio ordine o mandato di comparizione.
- b) **l'accompagnamento coattivo della persona sottoposta ad indagini**, disposto dal P.M. su autorizzazione del Giudice (art. 375/2° comma lett. d) e art. 376 C.p.p.);
- c) **l'accompagnamento coattivo dell'imputato** disposto da parte del Giudice (art. 132 C.p.p.);
- d) **l'ordine di carcerazione** (art. 656 C.p.p.). E' il provvedimento con il quale il P.M. dispone che la persona condannata con sentenza definitiva venga condotta in carcere per l'esecuzione della pena. Se la pena non supera i 6 mesi e non c'è pericolo di fuga, il P.M. ingiunge al condannato di costituirsi in carcere entro 5 giorni. Tale meccanismo consente anche al condannato "distratto" di attivarsi presso un qualsiasi avvocato per depositare nella segreteria del P.M. la domanda di affidamento in prova al Servizio Sociale, impedendo così l'esecuzione della pena fino all'esito della pronuncia del Tribunale di Sorveglianza.

LATITANZA

E' latitante chi si sottrae volontariamente alla custodia cautelare (in carcere o in luogo di cura), agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.

E' ovvio, peraltro, che in pratica la latitanza comporti il rischio notevole dell'adozione di misure coercitive più restrittive.

La latitanza non costituisce un ulteriore reato e non ha conseguenza penali, se non quando venga compiuto un omicidio o vengano cagionate lesioni a una persona allo scopo di sottrarsi al mandato o ordine, o allo scopo di procurarsi mezzi di sussistenza: in tali casi la latitanza costituisce un'aggravante.

TIPOLOGIA DELLE MISURE CAUTELARI

♦ MISURE CAUTELARI PERSONALI

MISURE COERCITIVE (280)

MISURE OBBLIGATORIE

- DIVIETO DI ESPATRIO (281)
- OBBLIGO DI PRESENTARSI ALLA POLIZIA (282)
- ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE (282 BIS)
- DIVIETO ED OBBLIGO DI DIMORA (283)
(EVENTUALE DIVIETO DI ALLONTANARSI DALL'ABITAZIONE)

MISURE CUSTODIALI

- ARRESTI DOMICILIARI (284)
- CUSTODIA IN CARCERE (285)
- CUSTODIA IN LUOGO DI CURA PER INFERMI DI MENTE (286)

MISURE INTERDITTIVE (287)

- SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ GENITORIALE (288)
- SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DI PUBB. UFFICIO O SERVIZIO (289)
- DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCITARE DETERMINATE ATTIVITÀ PROFESSIONALI O IMPRENDITORIALI (290)

APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA(312)

- OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO
- CASA DI CURA E CUSTODIA

♦ MISURE CAUTELARI REALI

- SEQUESTRO CONSERVATIVO (316)
(SU RICHIESTA DEL P.M. O DELLA PARTE CIVILE)
- SEQUESTRO PREVENTIVO (321)
(SU RICHIESTA DEL P.M.)

§ 12.I MEZZI DI IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PERSONALI

I provvedimenti in materia di misure cautelari personali sono impugnabili con la richiesta di riesame, con l'appello e con il ricorso in Cassazione.

Riesame (art. 309) o Tribunale della Libertà: contro l'ordinanza che applica una misura coercitiva (artt. da 281 a 286 C.p.p.) l'indagato può proporre richiesta di riesame per l'annullamento o la riforma del provvedimento, sia per motivi di merito che procedurali. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre 10 giorni dall'esecuzione o notificazione del provvedimento. Per il latitante il termine decorre dalla data di notifica al difensore ex art. 165 C.p.p.

Anche il difensore è legittimato a chiedere il riesame, entro 10 giorni da quando gli è stato notificato l'avviso di deposito del provvedimento. La richiesta non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Destinatario della richiesta e competente a decidere al riguardo è il *Tribunale Distrettuale del Riesame* che si trova nella città sede di Corte d'Appello del distretto cui appartiene l'ufficio del Giudice che ha emesso l'ordinanza (es. l'ordinanza di custodia emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lucca è impugnabile con la richiesta di riesame al Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze).

La richiesta di riesame può contenere i motivi ma è valida anche se non li indica. I motivi possono essere enunciati per la prima volta oralmente anche in sede di udienza in Camera di Consiglio conseguente all'impugnazione. Sia il Giudice che dispone la misura coercitiva che il Tribunale del Riesame sono tenuti ad alcuni adempimenti entro termini perentori, il mancato rispetto dei quali comporta il venir meno automaticamente della misura coercitiva.

Il Tribunale del Riesame può annullare o riformare a favore dell'imputato il provvedimento in questione, anche per motivi diversi da quelli enunciati dalla parte così come può confermarlo anche per motivi diversi da quelli sui quali era fondato il provvedimento. Tale atto può essere eseguito anche personalmente dall'indagato – imputato, anche se per la complessità della situazione è meglio affidarsi ad un compagno avvocato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Artt. 309, 310, 127, 311, 606 C.p.p.*

§ 13. LE MISURE DI PREVENZIONE

In questo campo è lasciata la più ampia autonomia alla Polizia Giudiziaria. Queste misure si applicano infatti a persone che non hanno commesso alcun reato, ma che “svolgono attività contrarie alla pubblica morale o al buon costume” o che compiono “atti preparatori diretti alla sovversione dell’ordinamento statale col compimento di uno dei reati previsti dagli artt. da 422 a 437 del C.p. (es. incendio, detenzione o fabbricazione di esplosivi) o col compimento dei reati di banda armata, insurrezione armata, sequestro di persona. Non occorre che i reati citati vengano commessi: per applicare le misure preventive basta che una persona prepari alcuno di essi col fine ultimo di sovvertire l’ordinamento statale. Queste stesse misure possono essere applicate a persone già condannate con sentenza definitiva per detenzione, porto o introduzione abusiva di armi da guerra o per aver fatto esplodere bombe o altri ordigni (es. bottiglie molotov) o colpi di arma da fuoco per suscitare tumulto, ovviamente dopo che queste persone hanno già scontato la pena inflitta. Basta, che l’Autorità competente li ritenga inclini a commettere ancora un reato della stessa specie. Più in generale tali misure vengono applicate a persone che - pur non raggiunte da prove in ordine ad un dato reato - siano ritenute dalla Polizia dedite a traffici delittuosi, o vivere abitualmente coi proventi di attività delittuose, o essere dedite a commettere reati contro l’integrità fisica o morale dei minori o reati contro la sanità, sicurezza e tranquillità pubblica.

Di competenza del Questore è il **Foglio di Via**, cioè l’ordine di ritornare al luogo di residenza impartito a persone che si trovano fuori dal proprio Comune di residenza e che siano ritenute pericolose per la sicurezza pubblica (art. 2 L. 1423 /56). Con il Foglio di Via è proibito il ritorno nel luogo da cui si viene cacciati senza autorizzazione per un determinato periodo non superiore a 3

anni. La Legge prevede Ricorso al TAR o al Prefetto contro il Foglio di Via.

Le misure di prevenzione sono applicate anche in via provvisoria, fintanto che il Tribunale, la Corte d'Appello o la Cassazione non prendono una decisione definitiva.

Il regime di sorveglianza speciale (cumulato o no con l'obbligo o il divieto di soggiorno) si concretizza in una serie di regole di vita imposte a discrezione del Tribunale. La Legge parla di divieto di rincasare la sera dopo una data ora, o di uscire la mattina prima di una data ora, divieto di partecipare a riunioni pubbliche, divieto di trattenersi in osterie, divieto di detenere armi. Queste regole possono essere imposte singolarmente o congiuntamente. Il Tribunale può però imporre a sua discrezione "tutte quelle prescrizioni necessarie alle esigenze di difesa sociale", anche non comprese nell'elenco.

Quando viene imposto l'obbligo di soggiorno, normalmente viene prescritto all'interessato di presentarsi periodicamente in Questura o in Caserma per attestare che rispetta gli obblighi imposti.

Il Tribunale può imporre anche la sospensione dall'amministrazione dei beni personali (tranne quelli destinati all'attività professionale), quando ritiene che la disponibilità di essi può agevolare la condotta pericolosa.

La durata di questi provvedimenti non può essere inferiore a 1 anno né superiore a 5 anni. L'interessato può tuttavia presentare in ogni momento domanda al Tribunale affinché cessi l'imposizione degli obblighi a suo carico, adducendo che sono cessate le cause che hanno indotto il Tribunale a emanare il provvedimento relativo. Alla domanda risponde il Tribunale che ha emesso il provvedimento. Contro la sua decisione è possibile ricorrere alla Corte d'Appello e quindi a quella di Cassazione.

Chi non rispetta gli obblighi imposti con la sorveglianza speciale

è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno; se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, la reclusione va da 1 a 5 anni.

Alle persone sottoposte a sorveglianza speciale e/o obbligo o divieto di soggiorno, gli ufficiali (ma non gli agenti) di Polizia Giudiziaria possono, su autorizzazione della Magistratura del luogo dove l'operazione deve essere eseguita, mettere sotto controllo il telefono per verificare se continuano i comportamenti che hanno dato luogo alla imposizione delle misure di prevenzione. La autorizzazione vale per 15 giorni ed è rinnovabile. Le informazioni così raccolte non possono costituire prova a carico della persona ai fini processuali, ma sono utilizzabili solo ai fini della valutazione di una eventuale domanda di revoca delle misure di prevenzione prima della scadenza fissata dal Tribunale.

Alcuni obblighi, come il divieto e l'obbligo di soggiorno, l'obbligo di presentarsi in Questura o in Caserma periodicamente, possono essere imposti anche alle persone che si trovano in libertà provvisoria.

Particolari norme sono state introdotte da Leggi Penali speciali in materia di criminalità mafiosa e organizzata, alle quali si rimanda.

L'art. 7 del D.L. 18.10.2001 n° 374 convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2001 n° 438, ha esteso le disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo.

Inoltre il “pacchetto Pisanu” (art. 14) ha apportato modificazioni alla disciplina in materia e, in particolare, ha previsto diversi casi di arresto, anche fuori flagranza, sia in ipotesi di violazione degli obblighi e prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, sia in ipotesi di gravi delitti attribuiti al sottoposto alle misure di prevenzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 1423 del 27.12.1956.
- Legge 575 del 31.5.1965.
- Legge 152 del 22.5.1975 artt. da 18 a 24.
- Legge 55 del 19.3.1990
- Legge 256 del 24.7.1993 art. 2.


DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

Le indagini preliminari hanno una durata di 6 mesi dal momento dell'iscrizione del nome della persona a cui è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato. Il P.M. prima della scadenza dei 6 mesi di indagine può richiedere al G.I.P. la proroga delle indagini per altri 6 mesi, fino a un massimo di due proroghe per un totale di 18 mesi.

Per alcuni reati, come ad esempio i reati associativi, la durata massima delle indagini preliminari arriva fino a 24 mesi.

Terminate le indagini preliminari il P.M. può archiviare o inviare all'indagato avviso della conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis C.p.p.), in cui l'indagato ha la facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa all'indagine. L'indagato entro il termine di 20 giorni dalla notifica della chiusura delle indagini (art. 415 bis C.p.p.) ha la facoltà di: presentare memorie, produrre documenti, chiedere il compimento di atti di indagine, rilasciare dichiarazioni al P.M. o presentarsi per essere sottoposto ad interrogatorio. Dopo ciò il P.M. compie la richiesta di rinvio a giudizio e inizia l'iter processuale vero e proprio (udienza preliminare o decreto di citazione a giudizio e dibattimento in sede processuale).

FASI E GRADI DEL PROCEDIMENTO



LA COMPETENZA PER MATERIA

TRIBUNALE PER I MINORENNI

- REATI COMMESSI DA PERSONE MINORI DEGLI ANNI DICIOOTTO (ART. 3 D.P.R. N. 448 DEL 1988)

CORTE D'ASSISE

- 1) COMPETENZA QUANTITATIVA.
ES. DELITTI PUNIBILI CON L'ERGASTOLO
O LA RECLUSIONE DI ALMENO 24 ANNI (ART. 5 LETT. A)
- 2) COMPETENZA QUALITATIVA.
ES. OMICIDIO DEL CONSENZIENTE (ART. 5 LETT. B)

TRIBUNALE

- COLLEGALE (3 GIUDICI)
 - 1) QUANTITATIVA:
REATI PUNITI CON PENA DETENTIVA SUPERIORE
A 10 ANNI NEL MASSIMO (33 – BIS 2)
 - 2) QUALITATIVA:
REATI SPECIFICAMENTE INDICATI (33 – BIS 1);
ES. ASSOCIAZIONE MAFIOSA
- MONOCRATICO (GIUDICE SINGOLO: EX PRETORE)
 - 1) RESIDUALE: REATI NON ATTRIBUITI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE (ES. REATI PUNITI CON PENA
DETENTIVA FINO A 10 ANNI NEL MASSIMO; 33 - TER 2)
 - 2) QUALITATIVA: STUPEFACENTI (33 – TER 1)

GIUDICE DI PACE

- COMPETENZA QUALITATIVA:
REATI ELENCATI NELL'ART. 4 D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274;
ES: PERCOSSE (581 C.P.), INGIURIA (594 C.P.)

§ 14. ATTIVITÀ DI INDAGINE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DIRITTI DELL'INDAGATO

NB

*Per quanto gli organi repressivi dicano che **l'interrogatorio** è uno strumento di difesa, si tratta sempre in realtà di **uno strumento d'accusa** e di approfondimento delle conoscenze della controparte.*

Come ben si può immaginare, tutto il beneficio che lo Stato può ricavare da questa procedura informale deriva dall'effetto intimidatorio che gli agenti riescono ad esercitare sull'interrogato, determinando ammissioni, confessioni e chiamate di correo.

E' in questa fase che in passato hanno trovato il loro posto la tortura e tutta una serie di altre pratiche vessatorie.

Quanto mai opportuna e “provvidenziale” sarebbe qui la presenza del difensore ma, quale che sia la tempestività di intervento di quest'ultimo, è inevitabile che l'indagato (soprattutto quando è fermato o arrestato) resti nelle mani della P.G. per un lasso di tempo relativamente lungo, con tutti i rischi a ciò connessi.

In questi casi è fondamentale non farsi prendere dal panico, non cedere a minacce o a qualunque altro tipo di “informazione” provenga dagli inquirenti; infatti può succedere che questi tentino di far capire che altri coimputati hanno già parlato, o che già sono in possesso di varie prove a vostro carico (come ad esempio fotografie incriminanti).

*E attenzione a non cadere nell'inganno del “poliziotto buono-poliziotto cattivo”: durante l'intrattenimento negli uffici di polizia si alterneranno alcuni dal fare amichevole e conciliante e altri che minacciano di esercitare violenze. **Sono tutte tecniche scientificamente studiate per***

fiaccare l'indagato e indurlo a dare informazioni che in realtà non hanno ancora reperito.

*L'indicazione è quindi in ogni caso di **non dire assolutamente niente, anche quando si pensa che si possa trattare di banalità od ovvietà**, e non lasciarsi ingannare da domande che apparentemente non mirano alla finalità che effettivamente perseguono.*

Ci si deve quindi attenere soltanto a dare le proprie generalità e ad insistere sul fatto che si faranno eventuali dichiarazioni solo in presenza del proprio legale difensore, pretendendo che venga rintracciato con tutti i mezzi disponibili. Quindi è sempre di grande utilità avere con sé nome, indirizzo e numero di telefono di almeno due avvocati, conoscere di persona l'avvocato nominato o pretendere di vedere i suoi documenti per non cadere nel tranello di confidarsi con un inquirente che vi viene presentato come avvocato.

Nessuno può obbligarvi a rispondere, dovete farlo solo al momento in cui arriva l'avvocato e se insieme a lui valuterete che sia opportuno farlo.

Se, nonostante tutte le precauzioni, si è malauguratamente detto qualcosa di troppo, è indispensabile informarne appena possibile i compagni attraverso il proprio difensore di fiducia.

Infine si consideri sempre che i locali in cui si viene trattenuti, così come quelli in cui avviene il colloquio con l'avvocato, possono essere sottoposti ad intercettazione ambientale.

Bisogna sempre ricordarsi che ogni qualvolta si ha a che fare con un poliziotto si è soggetti ad interrogatorio informale, nel senso che cercano di raccogliere notizie in qualunque situazione: a latere dei cortei, davanti ai luoghi di lavoro o alle scuole, quando andate in questura per delle notifiche o per ritirare del materiale in precedenza sequestrato.

Sempre attenti anche su ciò che è apparentemente innocuo, sempre vigili quando qualche agente bonario cerca di dibattere con voi su qualsiasi questione di carattere generale. Dubitate sempre di quello che vi dicono, vi fanno vedere o vi fanno sentire.

Su delega del P.M., la P.G. può:

- 1) eseguire perquisizioni anche fuori delle ipotesi di cui all'art. 352;
- 2) può effettuare sequestri anche fuori delle ipotesi di cui all'art. 354 C.p.p.;
- 3) può procedere ad interrogatori e a confronti;
- 4) può effettuare ispezioni e intercettazioni (solo nell'ipotesi di cui all'art. 267 C.p.p.).

Il confronto consiste nel mettere a confronto fra loro due persone che sono già state interrogate (indagati o imputati) o esaminate (testimoni) e le cui dichiarazioni sono in contrasto.

L'ispezione (da non confondere con la perquisizione) consiste nell'esame di luoghi, cose o persone per impadronirsi di tracce ed altri effetti materiali del reato. L'ispezione personale deve essere eseguita nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto che ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia (purché prontamente reperibile).

Eccezione fatta per le operazioni di intercettazione e per i confronti ai quali non partecipi l'indagato, il difensore ha diritto di assistere, con *diritto al preavviso di almeno 24 ore*, nei casi di *interrogatorio, confronto* (cui partecipi l'indagato) e *ispezione e senza diritto al preavviso nei casi di perquisizione e sequestro*.

Salvo i casi previsti dall'art. 349 (identificazione degli indagati o altre persone) e dall'art. 354 C.p.p. (accertamenti urgenti), **non si**

è obbligati a sottoporsi ad analisi, anche se gli agenti riescono a trovare altre modalità per rilevare i dati (ad es. se si è detenuti, è facile prendere un bicchiere in cui avete bevuto, un mozzicone di sigaretta o un capello dal cuscino).

ATTIVITÀ DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (art. 350 C.p.p.)

Sommarie informazioni dall'indagato: l'indagato deve essere in condizioni di libertà, deve essere presente il difensore e non c'è l'obbligo da parte della polizia di contestare un addebito provvisorio o di rendere noti gli elementi di prova a suo carico.

Dichiarazioni spontanee dell'indagato libero o in arresto: non c'è alcun tipo di regolamentazione.

La polizia giudiziaria può porre inoltre domande all'indagato libero o in arresto nell'immediatezza del fatto o sul luogo del reato stesso con lo scopo di assumere notizie utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, per tali domande non è necessaria la presenza del difensore e per tali informazioni acquisite è vietata la documentazione e l'utilizzo in dibattimento.

Come si può notare di fronte alla polizia giudiziaria le garanzie per l'indagato sono minori rispetto all'interrogatorio di fronte al P.M. quindi è consigliabile tacere.

Sommarie informazioni dal possibile testimone: il possibile testimone deve presentarsi davanti alla polizia altrimenti può essere incriminato per inosservanza di un provvedimento della pubblica autorità (art. 650 C.p.).

Ha l'obbligo di dire la verità anche se, non avendo la qualifica di testimone, non può essere incriminato per falsa testimonianza ma può esserlo per favoreggiamento.


Altre attività della polizia giudiziaria:

- identificazioni
- perquisizioni in caso di flagranza o evasione

- acquisizione di plichi o corrispondenze
- accertamenti urgenti o sequestri
- arresto in flagranza
- fermo di persona gravemente indiziata
- atti o operazioni che richiedono competenze tecniche.

Il “pacchetto Pisanu” ha esteso la possibilità di esperire “Colloqui a fini investigativi” (art. 18 bis L. 354/1975) in favore dei responsabili almeno provinciali della Polizia e dei Carabinieri o degli ufficiali di P.G. e, solo per gli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, della Guardia di Finanza designati dai responsabili di livello centrale “al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico” (art. 1).

**INDAGATO E INFORMAZIONE DI GARANZIA
(ARTT. 369 E 369 BIS C.P.P.)**



LE TECNICHE DI POLIZIA APPARENTEMENTE PIÙ “DEMOCRATICHE” PER ESTORCERE INFORMAZIONI DURANTE L’INTERROGATORIO:

- conoscenza preliminare del soggetto da ascoltare (ottenibile chiedendo notizie in generale sulla sua vita, gli studi, la famiglia, il lavoro, le amicizie...)
- approccio paziente e di contegno anche di fronte alla menzogna più spudorata e alla reticenza più ostinata per ottenere quanto prima la verità
- verbalizzazione di tutte le dichiarazioni rese (nel caso siano contraddittorie non possono essere successivamente ritratte, e quindi possono essere utili a mettere in difficoltà l’indagato)
- preparazione psicologica preliminare dell’interrogando, evidenziando la sua posizione di collaboratore che aiuta la giustizia nell’accertamento della verità
- raccolta fedele delle informazioni eseguita da due persone, una che interroga e l’altra che scrive, per non commettere incertezze che potrebbero offrire un’arma psicologica all’indagato
- svolgimento dell’interrogatorio in un ambiente povero di mobilio e con finestre chiuse, quindi senza alcun appiglio di distrazione per l’interrogato
- adeguamento delle domande (brevi e chiare) al livello culturale del soggetto
- rapida identificazione della psicologia dell’indagato per poterlo poi colpire nei suoi punti deboli (vanità, idee di persecuzione, torti subiti, scatti nervosi...)
- interpretazione della mimica facciale e corporea dell’interrogato
- persuasione ad avere un atteggiamento di collaborazione, spiegandone i vantaggi come la riduzione delle conseguenze negative della sua condotta delittuosa e la conquista del perdono delle persone amate

(estratto da “Polizia e Democrazia” – num. 90/ 2004)

§ 15. INDAGATI, IMPUTATI E TESTIMONI



Quando una persona viene interrogata dalla Polizia, dai Carabinieri o dal Magistrato ha sempre diritto di sapere se viene interrogata come indagato (o imputato) oppure esaminata come testimone.

In quest'ultimo caso conviene far mettere a verbale chiaramente che si viene sentiti come testimoni e far verbalizzare anche le domande che vengono rivolte.

Solo dopo aver conosciuto di che cosa e su quali basi lo si accusa, l'indagato potrà e dovrà decidere se avvalersi del diritto di non rispondere.

E' fondamentale non lasciarsi intimidire da frasi tipo "sappiamo tutto di..", "il tale ci ha detto che..." né da accuse basate su menzogne o confessioni (che possono essere false). Non ammettere mai niente è una regola consigliata da chiunque ha subito o condotto interrogatori.

Se si risponde, le risposte devono essere chiare e lineari: piuttosto che risposte contorte, meglio un "non so" o "non ricordo".

La scelta di avvalersi o meno del diritto a non rispondere può essere più o meno opportuna a seconda dei casi. Spesso l'interrogatorio serve al magistrato per valutare la personalità dell'imputato, per completare un quadro di informazioni che l'imputato ignora completamente, per raccogliere elementi a suo carico, ancora insufficienti o inesistenti al momento della emissione del provvedimento coercitivo, per vagliare informazioni o intuizioni ancora fragili.

L'interrogato deve inoltre considerare che ogni elemento che egli adduce a sua difesa durante l'interrogatorio, viene usato dal magistrato inquirente per aggiustare l'accusa su misura, eliminando i punti deboli.

Nel caso di imputati di reati politici, in particolare di “reati associativi”, la pratica corrente è che non si viene mai scarcerati qualunque elemento, anche oggettivo, si adduca a proprio favore: conviene quindi lasciare che il magistrato inquirente segua le sue piste con i suoi mezzi, riservandosi di addurre gli elementi a proprio favore in sede dibattimentale, quando l'accusa ha già formulato imputazioni e prove.

L'imputato deve invece fornire le sue esatte generalità, nonché i dati precisi relativi alle sue condizioni di vita, al suo patrimonio, a eventuali precedenti penali e all'adempimento degli obblighi di leva.

Solo al testimone è fatto obbligo di dire la verità: nel senso che solo il testimone è perseguibile per i reati di falsa testimonianza (quando afferma il falso o nega il vero) o reticenza (quando tace ciò che sa intorno ai fatti) per i quali l'art. 372 C.p. prevede una pena da 2 a 6 anni di reclusione.

Peraltro, il testimone falso o reticente non è punibile se ritratta (cioè se decide di rispondere dicendo il vero) prima della chiusura del dibattimento (vedi artt. 376 e 524 C.p.p.).

In ogni caso l'interrogato (più propriamente l'esaminato), anche in qualità di testimone, ha diritto di non fare dichiarazioni che possono danneggiarlo: non può cioè essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. E' opportuno ricordare che i prossimi congiunti dell'imputato (e anche dell'indagato, termine con cui viene chiamato nel nuovo C.p.p. l'“imputato” prima che il P.M. abbia formulato la richiesta di rinvio a giudizio) di regola non sono obbligati a deporre (salvo i casi particolari indicati dall'art. 199 C.p.p.) e ciò vale fin dall'inizio delle indagini condotte dalla P.G.: praticamente, coniuge, figlio, padre, fratello, sorella, suoceri, cognato, etc. (vedi art. 307

C.p.) dell'indagato possono rifiutarsi legittimamente di fornire indicazioni alla P.G. (salvo sulle generalità e cose simili); anzi la P.G. ha il dovere di avvisare preventivamente il congiunto della facoltà di astensione dal fare dichiarazioni (vedi art. 199 C.p.p. in relazione all'art. 351 C.p.p.).

L'indagato che si trova in custodia cautelare in carcere se non è stato già interrogato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo deve essere interrogato dal G.I.P. entro 5 giorni dall'inizio della carcerazione.

L'indagato che si trova agli arresti domiciliari deve essere interrogato dal G.I.P. entro 10 giorni dall'esecuzione del provvedimento cautelare.

Il mancato interrogatorio da parte del G.I.P. nei termini sopra indicati comporta per l'indagato il diritto dell'immediata scarcerazione o il venir meno degli arresti domiciliari (vedi artt. 294 e 302 C.p.p.): a tale scopo l'indagato deve rivolgersi rispettivamente al direttore del carcere o agli ufficiali di P.G. addetti al controllo dell'osservanza del regime di arresti domiciliari.

L'indagato può senz'altro scegliere se rispondere o non rispondere: ossia, il rifiuto di sottoporsi all'interrogatorio non costituisce reato, anzi l'Autorità che procede all'interrogatorio ha l'obbligo di preavvisare l'indagato che ha la facoltà di non rispondere e che in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso.

Sta all'indagato valutare se gli conviene rifiutare l'interrogatorio o invece accettarlo, rifiutandosi se mai di rispondere ad alcune domande (N.B. se però accetta l'interrogatorio, ove non risponda a singole domande, ne viene fatta menzione sul verbale).

Decisiva, al fine di orientare l'indagato nella scelta se avvalersi o no della citata facoltà, è la conoscenza esatta del reato che gli viene addebitato nonché delle prove a suo carico e delle fonti delle prove (testimoni, coimputati, delatori, intercettazioni ambientali

o telefoniche, etc.): tutte indicazioni che l’Autorità Giudiziaria (o la Polizia Giudiziaria su delega del P.M.) è tenuta preliminarmente a fornire all’interrogando ex art. 65 C.p.p.

L’INTERROGATORIO DA PARTE DEL P.M.

O DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (Art. 64 C.p.p.)

Durante l’interrogatorio l’indagato ha libertà di scelta se rendere dichiarazioni o meno e non possono essere utilizzati nei suoi confronti metodi o tecniche che influiscano sulla libertà di autodeterminazione o alterino la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Prima di procedere all’interrogatorio l’indagato deve essere messo al corrente in forma chiara e precisa del fatto che gli è attribuito e indicare le fonti di prova a suo carico, salvo che ciò comporti un pregiudizio per le indagini.

L’indagato inoltre deve essere avvertito che:

- le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti sia durante le indagini che il dibattimento (se l’autorità inquirente omette tale avvertimento o è incompleto le dichiarazioni rese dall’indagato sono inutilizzabili);
- che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda e ha l’obbligo di rispondere secondo verità solo sulla sua identità personale. L’indagato può restare silenzioso su tutte le domande o su alcune fra di esse soltanto, inoltre non ha un obbligo penalmente sanzionato di dire la verità, tuttavia è sempre meglio tacere che rendere dichiarazioni false (anche in questo caso l’omissione o l’irritualità dell’avviso è sanzionato con l’inutilizzabilità);
- se renderà dichiarazioni su fatti che concernano la responsabilità di altri assumerà in ordine a tali fatti l’ufficio di testimone con il conseguente ordine di dire la verità (anche in questo caso l’omissione o l’irritualità dell’avviso comportano che le

dichiarazioni sugli altri non sono utilizzabili e l'indagato non potrà assumere la qualifica di testimone) L. n. 63 del 2001.

Il testimone o persona che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini ha l'obbligo di dire la verità altrimenti può essere incriminato per falsa testimonianza, invece nelle dichiarazioni rese davanti alla polizia giudiziaria non c'è un reato specifico di falsa testimonianza ma si rischia un generico favoreggiamento.

Alcuni casi particolari:

- un soggetto indagato viene sentito come testimone, in questo caso se il soggetto tace o afferma il falso non è punito e se risponde le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate;
- un soggetto è chiamato come testimone ma ad un certo punto dell'interrogatorio emergono indizi a proprio carico, in questo caso l'organo inquirente deve 1) interrompere l'esame, 2) informare che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, 3) invitarlo a nominare un difensore. Tali dichiarazioni rese fino al momento del passaggio da testimone a indagato non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rilasciate ma possono essere utilizzate contro terzi.

§ 16. LA LIBERTÀ DELLA PERSONA INDAGATA

Nel vigente Codice non si parla più di “libertà provvisoria” e anche ciò starebbe a significare un sempre più accentuato allontanamento da concezioni e impostazioni di tipo inquisitorio (di cui risentiva il vecchio C.p.p.) che tendevano a considerare la privazione della libertà quale condizione normale dell'imputato in attesa della conclusione della vicenda processuale: almeno in linea di principio, oggi, la condizione normale del soggetto “in attesa di giudizio” è quella di persona non detenuta.

La funzione di limitare o privare della libertà personale è svolta dalle misure coercitive delle quali si è parlato al § 11. Nell'applicazione discrezionale delle stesse il Giudice deve attenersi ai criteri guida della adeguatezza, secondo cui nella scelta di quale misura applicare si deve tendere al minimo sacrificio della libertà personale necessario a soddisfare le esigenze cautelari del caso e, in tale ottica, il carcere va considerato come *extrema ratio*, e della **proporzionalità**, secondo cui ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata (vedi art. 275 C.p.p.)

Contro i provvedimenti applicativi delle misure coercitive l'ordinamento ha disciplinato i mezzi di impugnazione dei quali si è visto al § 12 (riesame).

L'imputato che si trova in stato di **custodia cautelare** (carceraria o domiciliare) a prescindere dal ricorso o meno ai citati mezzi di impugnazione, può - personalmente o tramite il difensore - in qualsiasi momento e in qualsiasi stato e grado del procedimento chiedere al Giudice la rimessa in libertà o l'attenuazione della misura (es. dal carcere agli arresti domiciliari).

La rimessa in libertà può essere concessa (anche d'ufficio) ove il Giudice ritenga venuti meno i presupposti della misura coercitiva e in particolare il pericolo di Inquinamento delle prove il con-

creto pericolo di fuga e la concreta pericolosità del soggetto (vedi art. 299 C.p.p.)

Col provvedimento di rimessa in libertà il Giudice può disporre misure coercitive minori quali l'obbligo di firma presso la P.G., il divieto o l'obbligo di dimora.

Come già accennato, contro il provvedimento di rigetto dell'istanza per la rimessa in libertà o per l'attenuazione di una misura coercitiva l'imputato (e il difensore) può interporre appello motivato ex art. 310 al Tribunale Distrettuale del riesame. Contro il provvedimento di accoglimento dell'istanza può appellare il P.M. La decisione del Tribunale del riesame è sempre ricorribile in Cassazione.

L'eventuale violazione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare (es. mancato rispetto dell'obbligo di presentarsi alla P.G. o dell'obbligo di soggiorno) autorizza il Giudice a sostituire la misura coercitiva con altra più grave quale gli arresti domiciliari o la custodia in carcere. Il relativo provvedimento deve essere motivato ed è soggetto, naturalmente, al solito appello al Tribunale del riesame (vedi art. 276 C.p.p.).

§ 17. ESTINZIONE AUTOMATICA DELLE MISURE CAUTELARI

Il Codice di procedura penale connette al verificarsi di alcuni fatti tipici l'effetto dell'automatica estinzione delle misure cautelari.

Una delle cause tipiche di estinzione delle misure è la pronuncia della sentenza di proscioglimento.

Analogo effetto produce anche la sentenza di condanna purché a pena condizionalmente sospesa o comunque ad una pena che sia inferiore a quella già sofferta (vedi art. 300).

Altra causa di estinzione automatica delle misure coercitive è l'omesso interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare nei 5 giorni dall'inizio dell'esecuzione del provvedimento coercitivo (vedi art. 302).

Particolare importanza tra le vicende estintive delle misure riveste **il decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare**. La materia è disciplinata dagli artt. 303-308. Scopo di queste disposizioni è quello di stabilire un limite cronologico insuperabile oltre il quale le esigenze del processo debbono essere sacrificate al diritto di libertà dell'imputato.

RITO ABBREVIATO



Al rito abbreviato può essere utile ricorrere, oltre che per la riduzione di pena prevista in caso di condanna, qualora si valuti, da parte dell'imputato e del difensore, che stando agli atti su cui è istruito il processo emergano fondate possibilità di assoluzione complessiva o in merito ad alcuni dei reati per i quali si è imputati.

Nel caso si voglia utilizzare il rito abbreviato, bisogna valutare attentamente se si è soli o se sono coinvolti altri

che, in caso, potrebbero averne un danno o potrebbero essere messi in difficoltà da questa scelta.

In ogni caso è fondamentale che non si creino in alcun modo meccanismi di differenziazione tra gli imputati.

Il Rito Abbreviato è un vero e proprio giudizio di 1° grado.

L'imputato sceglie di essere giudicato in base agli atti allegati, senza citare testi (cfr. art. 468 e segg. C.p.p.).

Il processo si risolve in una analisi critica dei risultati dell'indagine e può concludersi, naturalmente, con una sentenza di assoluzione oppure di condanna. In quest'ultimo caso il fatto che l'imputato abbia rinunciato ad usufruire di una piena istruttoria dibattimentale viene premiato con una riduzione di un terzo della pena.

Sul piano pratico il meccanismo del rito abbreviato si può prestare ad abusi da parte del Giudice che, ove intenda infliggere una pena dura, può partire dal massimo edittale (e i margini sono sempre molto ampi) per poi praticare, su tale base, la riduzione di un terzo imposta dalla legge.

Contro la sentenza emanata in seguito al Rito Abbreviato si può impugnare dinanzi alla Corte di Appello e successivamente ricorrere in Cassazione.

PATTEGGIAMENTO (O APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI)



E' successo più volte che degli avvocati abbiano consigliato ai propri assistiti di patteggiare la pena, suggerendo questa soluzione come una scelta "tecnica" di difesa per ridurre gli eventuali "danni".

Ci sentiamo di criticare a fondo questa scelta, in quanto, indi-

pendentemente dalle condizioni processuali o individuali in cui viene applicata, questa formula, tutt'altro che tecnica, contiene al contrario in sé un pesante connotato politico: la logica della premialità e per la collaborazione fornita.

Grazie a questa logica, in questo come ormai in tantissimi altri punti del sistema giudiziario, si introduce un criterio di giudizio che è sempre più legato alla “compatibilità” del soggetto anziché alla reale natura del reato per cui esso viene giudicato.

Ed è proprio questa scelta, a nostro avviso fino in fondo politica, di ammissione delle proprie responsabilità individuali che viene “premiata” con lo sconto di pena, e non per i minori “costi” di economia processuale (come nel caso, ad esempio, del rito abbreviato).

Questa procedura consiste nell'accordo tra imputato e P.M. circa la pena da infliggere.

La richiesta di pena patteggiata comporta evidentemente la sostanziale ammissione da parte dell'imputato della propria colpevolezza cui consegue, solitamente, una sentenza di condanna non preceduta da alcuna attività istruttoria.

Tale scelta dell'imputato è premiata con la riduzione fino a un terzo della pena. Se il Giudice non ritiene adeguata la pena, respinge l'istanza con rinvio del processo che si celebrerà davanti ad altro Giudice.

Va precisato che non necessariamente la richiesta di pena patteggiata sfocerà in una sentenza di condanna (anche se ciò avverrà quasi sempre) in quanto il Giudice potrà e dovrà pronunciare d'ufficio in alcuni casi sentenza di proscioglimento.

Esistono due tipi distinti di patteggiamento: quello tradizionale e quello allargato. Il patteggiamento tradizionale permette all'imputato e al P.M. di patteggiare su una pena fino a due

anni, quello allargato (introdotto dal governo Berlusconi nel 2003) amplia la pena possibile di patteggiamento fino a 5 anni di pena detentiva.

Parte seconda
ANALISI DEI REATI
CHE PIÙ COMUNEMENTE VENGONO CONTESTATI
A CHI SVOLGE ATTIVITÀ POLITICA

§ 1. STAMPA E AFFISSIONE



Le norme penali riguardanti il contenuto del pensiero manifestato interferiscono anch'esse con l'esercizio del diritto di stampa e affissione: in questo Manuale esiste una parte dedicata alla libertà di manifestazione del pensiero, cui si rimanda (v. § 3).

La grande diffusione di pubblicazioni cartacee nei più svariati formati ha reso generalmente obsolete le sanzioni che riguardano i reati ad esse pertinenti. E' comunque consigliabile indicare sempre sugli stampati un luogo (anche fittizio) e la data di stampa, in modo che venendo fermati nel compiere un'affissione abusiva, il reato più grave - stampa clandestina - non sussista. Nel caso di pubblicazioni periodiche non registrate, si tenga conto che l'intestatario del recapito, indicato per la distribuzione ed i contatti, verrà indicato come responsabile in un eventuale procedimento per stampa clandestina.

ATTIVITÀ DI STAMPA

La legge fondamentale in materia (L. 8.2.1948 n° 47) ha creato

un complesso sistema per far sì che per ogni stampato lo Stato possa sempre reperire un responsabile.

Rientrano nella categoria degli stampati tutti gli scritti che sono:

1) riprodotti in più esemplari con mezzi fisico-meccanici o chimici (ciclostile, fotocopiatrice, offset, etc.);

2) destinati ad essere diffusi al pubblico, cioè a dei destinatari non identificabili di persona. Non ha importanza che la diffusione di fatto non sia avvenuta, basta che gli scritti siano destinati alla diffusione pubblica. Non ha importanza neanche il numero dei destinatari, che possono essere anche pochi, come gli studenti di una sola scuola.

Occorre, poi, distinguere fra stampa periodica e non.

STAMPA PERIODICA

Si tratta degli stampati che hanno una regolarità di pubblicazione e un identico titolo. Anche il giornale murale rientra in questa categoria, se ha un titolo ed una regolarità di pubblicazione.

Questa stampa è sottoposta ad un controllo preventivo, che consiste nell'obbligo di registrazione presso l'apposito *ufficio registro periodici* esistente in ogni Tribunale. L'elenco degli adempimenti necessari alla registrazione è reperibile presso lo stesso ufficio. Fatti salvi questi adempimenti, l'ufficio non può rifiutare la registrazione.

Se manca la registrazione, si cade nel reato di *stampa clandestina*, punito con la reclusione fino a 2 anni o, in alternativa, con una multa fino a lire 500.000* (art. 16 L. 47/1948)

Il periodico deve avere un direttore responsabile, che sarà, appunto, responsabile penalmente per i reati commessi a mezzo stampa, assieme al vicedirettore, se esiste, e all'autore di ogni articolo incriminato (art. 57 C.p.)

Il direttore responsabile deve essere una persona fisica (quindi non un ente o una associazione), vivente, cittadino italiano, iscrit-

to nelle liste elettorali e in uno degli elenchi tenuti nell'Ordine dei Giornalisti.

Il periodico deve avere, inoltre, un proprietario: questo sarà responsabile civile per i reati commessi a mezzo stampa, dovrà cioè risarcire i danni alle persone danneggiate dai reati, le quali potranno anche rivolgersi, se preferiscono, all'editore o all'autore dell'articolo incriminato.

Ogni esemplare deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) luogo e data di pubblicazione;
- 2) nome del direttore e (se esiste) del vicedirettore responsabile;
- 3) nome e domicilio dello stampatore;
- 4) nome del proprietario.

L'omissione di queste indicazioni obbligatorie comporta una sanzione amministrativa fino a lire 100.000* (art. 17 L. 47/1948).

** Cifre non ancora convertite in Euro.*

STAMPA NON PERIODICA

Viene individuata per esclusione: non sono periodiche le pubblicazioni che costituiscono opere determinate, non destinate a ripetersi nel tempo (libri, manifesti, volantini, opuscoli, ecc.).

Questi stampati devono contenere le seguenti indicazioni:

- 1) luogo e anno di pubblicazione;
- 2) nome e domicilio dello stampatore (e dell'editore, se esiste).

La mancanza delle indicazioni di cui al punto 1) è punita con una sanzione amministrativa fino a 100.000 lire (art.17); l'omissione delle indicazioni di cui al punto 2) costituisce un altro caso di stampa clandestina (reclusione fino a 2 anni oppure multa fino a lire 500.000*, art. 17).

Nel caso di pubblicazioni a ciclostile o fotocopie, oltre alla data della pubblicazione e all'indicazione del luogo ove lo stampato è stato riprodotto è sufficiente l'indicazione ciclostilato in proprio

(cip.) oppure fotocopiato in proprio (fip.) oppure serigrafato in proprio (sip.)

** Cifre non ancora convertite in Euro.*

REATI A MEZZO STAMPA

La responsabilità per i reati commessi a mezzo stampa è regolata dagli artt. 57, 57 bis, 58 e 58 bis del C.p. Per i reati commessi con stampati clandestini, oltre alle norme di quegli articoli, si applicano anche quelle relative al reato di stampa clandestina.

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

Art. 663 C.p. Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

Soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro chi in un luogo pubblico vende, distribuisce ...scritti o disegni senza l'autorizzazione richiesta dalla legge.

Art. 663 bis C.p. Divulgazione di stampa clandestina

Chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non è punito con la sanzione da 103 euro a 619 euro.

Per il giornale murale, quando si tratta di giornale murale in unica copia, è sufficiente dare avviso in Questura, senza consegnare alcunché, sotto la pena dell'arresto fino a 3 mesi o una ammenda fino a euro 206 (art. 10 legge 47/1948 e art. 650 C.p.)

AFFISSIONE

L'affissione può essere fatta solo nei luoghi all'uopo destinati dal Comune e previo pagamento allo stesso della tassa di affissione.

L'affissione fuori da questi spazi non costituisce più un reato essendo stata depenalizzata ed è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a 2 milioni*.

Anche queste norme sono largamente cadute in disuso, ma vari Comuni li usano ancora in modo discriminatorio e ricattatorio contro organizzazioni politiche sgradite, facendo staccare i manifesti non in regola e infliggendo sanzioni amministrative.

La distruzione dei manifesti altrui costituisce reato solo se sono stati fatti affiggere da autorità civili o ecclesiastiche (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a 464) o se si tratta di affissioni fatte da privati negli spazi a ciò destinati e previo pagamento della tassa comunale (sanzione pecuniaria da euro 551 a 309) – art. 664 C.p.

Il fatto di strappare manifesti non affissi negli spazi a ciò destinati, non costituisce reato.

** Cifre non ancora convertite in Euro.*

TUTELA DELLA STAMPA

L'autorità può procedere al sequestro di uno stampato su tutto il territorio nazionale solo a seguito di una sentenza definitiva.

Al di fuori di questo caso, in linea generale gli stampati possono essere sequestrati per ordine del magistrato competente, espresso in un decreto di sequestro che comunque si ha sempre il diritto di vedere.

Il sequestro può comprendere solo tre esemplari di ogni pubblicazione, a meno che queste non siano dichiarate clandestine o oscene: in questo caso il sequestro può comprendere tutte le copie (L. 561/1946).

La Polizia Giudiziaria può, senza ordine del magistrato competente, effettuare sequestri di stampati che siano:

- 1) clandestini;
- 2) osceni.

Nei due casi indicati la Polizia Giudiziaria può sequestrare tutte le copie; però entro 48 ore il sequestro deve essere convalidato dal magistrato competente.

Al di fuori di questi due casi la Polizia Giudiziaria di sua iniziativa può sequestrare non più di tre copie degli stampati che a suo giudizio possono comportare violazione della legge penale. La legge ammette anche il sequestro da parte della Polizia Giudiziaria dei manifesti affissi senza aver pagato la tassa comunale o fuori dagli spazi destinati all'affissione (comunque non più di tre per volta).

Contro il provvedimento di sequestro la persona interessata può sempre ricorrere al Tribunale della Libertà, sia se si tratta di convalida di un sequestro fatto dalla Polizia Giudiziaria, sia se si tratta di un ordine di sequestro impartito dal magistrato competente alla Polizia Giudiziaria.

ART.112 R.D. 18 giugno 1931.

MANIFESTI SCRITTI A MANO

Non devono portare alcuna indicazione né essere consegnati in Prefettura o in Procura: vanno affissi solo negli spazi destinati dal Comune all'affissione, salva restando la facoltà della Polizia Giudiziaria o del Sindaco di farli rimuovere.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Costituzione art. 21*
- *Legge 561 del 31.5.1946. Norme sul sequestro di stampati.*
- *Legge 47 del 8.2.1948. Disposizioni sulla stampa in vigore.*
- *Leggi 166 del 23.1.1941 e 1591 del 12.12.1960 in materia di affissioni.*
- *Codice Penale artt. 57, 57 bis, 58, 58 bis.*

§ 2. CINEMATOGRAFIA

Le rappresentazioni cinematografiche possono essere eseguite solo previo avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza, pena l’arresto fino a 6 mesi oppure un’ammenda fino a euro 309. Se il fatto é commesso contro l’espreso divieto dell’Autorità, l’ammenda e l’arresto vengono inflitte insieme.

Anche queste norme sono cadute in disuso e quindi vengono usate solo a scopo vessatorio e discriminatorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Codice Penale art. 668.*
- *Regio Decreto 773 del 18.6.1931 T.U.L.P.S. art. 77.*
- *Regio Decreto 635 del 6.5.1940 T.U.L.P.S. artt. 130, 133.*

§ 3. REATI COMMESSI NEI DISCORSI E NEGLI SCRITTI

DELITTI CONTRO CAPI DI STATO ESTERI



Può capitare che durante manifestazioni pubbliche venga dato fuoco a bandiere o ad altri simboli di Stato; in tal caso chi materialmente compie il gesto e si fa riconoscere può incorrere nelle sanzioni previste dal codice.

Art. 299 C.p.:

punisce il vilipendio alle bandiere o ad altri emblemi di stati esteri con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Vilipendio significa dimostrare disprezzo, pertanto la critica, anche se aspra, non costituisce vilipendio se non quando sia fatta per offendere o dimostrare disprezzo. Inoltre, il vilipendio viene punito solo se effettuato il luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico.

I reati previsti nell'art. 299 sono punibili solo quando il Ministro di Grazia e Giustizia pone in essere un particolare atto definito richiesta di procedimento.

DELITTI CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA O IL PAPA

Art. 278 C.p.:

punisce l'offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica o del Papa con la reclusione da 1 a 5 anni. Il reato si commette anche se l'offesa é rivolta a cose che attengono al Presidente della Repubblica (come ritratti, effigi, ecc.) indipendentemente dal luogo, pubblico o privato, in cui é commessa; solo per quanto riguarda il Papa, occorre che il fatto avvenga in luogo pubblico. La punibilità é subordinata all'autorizzazione a procedere (diversa dalla richiesta di procedimento) del Ministro di Grazia e Giustizia.

ALTRI REATI DI PAROLA O DI SCRITTO

Art. 266 C.p. (istigazione di militari a disobbedire alle leggi):
punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chi istiga i militari a disobbedire alle leggi, o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio Stato, ovvero fa ai militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, o alla disciplina o ad altri doveri militari. Istigare significa incitare altre persone a commettere un fatto; fare apologia significa esaltare un fatto contrario alla legge per indurre altri a commetterlo. La pena aumenta se il fatto é compiuto a mezzo stampa o con altri strumenti di propaganda, in luogo pubblico e in presenza di più persone riunite, o comunque in una pubblica riunione. In tali casi é applicabile la reclusione da 2 a 5 anni. La procedibilità é d'ufficio, non occorre cioè querela della parte offesa.

Art. 272 C.p. (propaganda ed apologia sovversiva):
punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o per il sovvertimento violento degli ordinamenti economico-sociali o per la distruzione di ogni ordinamento giuridico-politico della società. Stessa pena per chi fa apologia dei fatti suddetti. Propaganda é la diffusione di un'idea perché sia conosciuta, a prescindere dai mezzi utilizzati o dal numero di persone a cui ci si rivolge; é rilevante anche il fatto di rivolgersi ad una sola persona.

Art. 290: Vilipendio alla Repubblica (pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni)

Art. 291: Vilipendio alla Nazione (pena: reclusione da 1 a 3 anni)

Art. 292: Vilipendio alla bandiera (pena: reclusione da 1 a 3 anni)

Puniscono il vilipendio della Repubblica, del Parlamento, del Governo, della Corte Costituzionale, dell'Ordine Giudiziario,

delle Forze armate, della Nazione, della bandiera o di altro emblema dello Stato. Ad eccezione del vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato, il fatto deve essere commesso pubblicamente (cioè a mezzo stampa o con altri strumenti di propaganda, o in luogo pubblico o in presenza di più persone, o in una pubblica riunione).

Artt. 414, 415, 302, 303 C.p. (istigazione a apologia).

Art. 414 punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi pubblicamente istiga alla commissione di delitti e con la reclusione fino a 1 anno, ovvero con la multa fino a 206 euro chiunque istiga pubblicamente a commettere contravvenzioni (reati di minore entità).

Art 415 punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico ovvero all'odio tra le classi sociali (in quest'ultimo caso l'istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità).

Art. 302 punisce con la reclusione da 1 a 8 anni chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti dolosi contro la personalità internazionale ed interna dello Stato (vedi art. 241 e segg. C.p.) Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto cui si riferisce l'istigazione.

Il “pacchetto Pisanu”, laddove non sia configurabile il reato di cui all'art. 302, ha introdotto un'aggravante speciale (“la pena è aumentata della metà”) per l'istigazione a delinquere (art. 414) “se l'istigazione o l'apologia ... riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità” – si passa dalla reclusione da uno a cinque anni alla reclusione da un anno e mezzo a sette anni e mezzo.

§ 4. RIUNIONI E CORTEI

NB

E' utile, quando si partecipa ad una manifestazione, anche se di piccole dimensioni ed improvvisata, adottare alcuni accorgimenti che, in caso di imprevisti, limitino gli eventuali problemi. Questo soprattutto perché non sempre si è in grado di prevedere l'andamento dell'iniziativa a cui si partecipa, né immaginare quale tipo di comportamento verrà adottato dalle forze di polizia. Ne indichiamo qui qualcuno, a titolo di esempio e più che altro come spunto di riflessione, affidandoci poi all'intelligenza individuale e collettiva dei compagni e delle compagne.

Iniziamo col dire che, se possibile, è sempre meglio non partecipare da soli ad un'iniziativa di piazza. Avere un gruppo di compagni di riferimento è l'ideale, ma è sufficiente anche semplicemente che un amico o un'amica siano a conoscenza della presenza all'iniziativa. Anche allontanarsi da un'iniziativa è meglio non farlo da soli, e in generale è consigliabile accordarsi fin dall'inizio con qualcuno su dove ritrovarsi dopo l'iniziativa: questo può essere utile in caso di scioglimento forzato, e più in generale, consente una maggiore tempestività nel caso si abbia la sfortuna di subire le non volute attenzioni delle forze di polizia. Altra cosa utile, per esempio, è quella di avere, per chi non conosce la città, una piantina ed il nome di un avvocato del posto.

In generale crediamo sia consigliabile una partecipazione consapevole e attenta, in quanto, indipendentemente dal tipo di iniziativa a cui si partecipa, sia essa “festosa” o “molto tesa”, aiuta a non trovarsi proprio malgrado nel posto sbagliato nel momento sbagliato.

ADEMPIMENTI PREVENTIVI

Occorre innanzitutto distinguere tra *assembramento*, che consiste nella presenza fisica di più persone che si riuniscono improvvisamente, e *riunione*, decisa e convocata da promotori. Le norme che impongono adempimenti preventivi si applicano solo alle riunioni.

Quando la riunione (comizio, assemblea, sit-in, etc.) si tiene in luogo pubblico o aperto al pubblico (*), i promotori sono tenuti a preavvisare il Questore (o il Commissariato del luogo, nei Comuni dove non esiste Questura). Il preavviso deve essere dato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Questore può chiedere ai promotori della riunione il consenso, da parte dell'autorità competente (Sindaco), per l'occupazione del luogo pubblico.

Il preavviso deve essere redatto in doppia copia (ma non in carta bollata) e deve contenere i seguenti elementi:

- 1) giorno, ora, luogo e oggetto della riunione;
 - 2) generalità delle persone designate a prendere la parola;
 - 3) firma dei promotori: se il promotore é un ente, un'associazione o una cooperativa basterà la firma del presidente o del segretario.
- L'omissione del preavviso comporta un'ammenda da 103 euro a 413 euro, congiunta all'arresto fino a 6 mesi.

Per tenere una riunione (comizio, assemblea, etc.) non occorre un permesso e quindi, di solito, il Questore non dà alcuna risposta al preavviso.

Il Questore può invece proibire (con atto scritto e motivato) la riunione per motivi di ordine pubblico, di moralità o di sanità; egli può anche imporre che si svolga in tempi e luoghi determinati. Di queste sue decisioni deve dare tempestivo avviso ai promotori. L'inosservanza delle prescrizioni e/o del divieto del Questore é punita con l'arresto da 5 gg. a 1 anno e l'ammenda da 206 euro a 413 euro (art. 18 T.U.L.P.S.)

(Non é punibile chi prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa si ritira dalla riunione).

La legge non prevede ricorsi contro questi provvedimenti.

Quanto detto vale anche per i cortei, solo che nel preavviso i promotori devono aggiungere l'indicazione del percorso del corteo.

NOTA: Luogo pubblico è la strada, il parco, la piazza. Luogo aperto al pubblico è il teatro e il cinema. La legge però considera pubblica ogni riunione che, pur indetta in forma privata, tuttavia per il numero di persone che devono intervenire, per lo scopo e l'oggetto di essa ha il carattere di riunione non privata: ad esempio un'assemblea di lavoratori che si tiene in un Circolo ove l'ingresso normalmente è riservato solo ai soci. E' tuttavia invalso l'uso di dare il preavviso più per cortei e comizi che per assemblee che si tengono in luogo chiuso (art. 18 T.U.L.P.)

SVOLGIMENTO



E' chiaro che non è possibile in questa sede ipotizzare le innumerevoli forme possibili di un'iniziativa di piazza.

Ci limitiamo, come abbiamo fatto in altre parti del manuale, a riportare per informazione quali sono i limiti legali previsti attualmente dal codice, consapevoli che l'intelligenza individuale e collettiva storicamente ha saputo e saprà eventualmente aggirarli o superarli...

E' vietato portare armi (proprie e improprie) durante lo svolgimento di una riunione o di un corteo, anche a persone munite di licenza di porto d'armi. La pena per i trasgressori è dell'arresto da 4 a 18 mesi e dell'ammenda da 103 euro a 413 euro. Se il fatto è compiuto da persona non munita di porto d'armi, la pena è l'arresto da 1 a 3

anni e l'ammenda da 206 euro a 413 euro. Se la trasgressione riguarda armi improprie la pena è da 2 a 18 mesi di arresto oltre all'ammenda da 103 euro a 413 euro (vedi art. 4 L. 110/75).

E' vietato l'uso dei caschi e di altri mezzi che rendono difficile il riconoscimento dei partecipanti alla manifestazione; la pena consiste nell'arresto da 6 a 12 mesi e nell'ammenda da 77 euro a 206 euro (art. 5 L. 152/75).

La legge (artt. 22, 23, 24 L. n. 773 del 1931) attribuisce alla Polizia il potere di sciogliere la manifestazione, nei casi seguenti:

1) manifestazioni o grida sediziose (di ribellione) lesive del prestigio dell'Autorità o tali da mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini;

2) esposizione di bandiere o stemmi che siano simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o l'Autorità;

3) commissione di reati, anche di parola, come l'apologia di reato. L'ordine di scioglimento delle manifestazioni deve provenire da ufficiali di Polizia in divisa o con sciarpa tricolore, o, in loro assenza, da ufficiali o sottufficiali dei Carabinieri in divisa. Dopo tre intimazioni distinte (precedute o meno da altrettanti squilli di tromba), la manifestazione può essere sciolta con la forza.

In ogni caso la Polizia e i Carabinieri possono usare armi o altri strumenti di costrizione fisica solo per vincere una resistenza o respingere una violenza.

Chi si rifiuta di obbedire all'ordine di scioglimento rischia la reclusione da 1 a 12 mesi e ad una multa da euro 30 a euro 413. Queste sanzioni non sono applicabili nei casi in cui le forze dell'ordine abbiano ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni con atti arbitrari (vedere la parte dedicata ai reati di violenza, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Legge 152 del 22.5.1975 sull'Ordine Pubblico.*
- *Costituzione art. 17.*
- *Regio Decreto 773 del 18.6.193 1. T.U.L.P.S. artt. 18, 24.*
- *Regio Decreto 635 del 6.5.1940. (Regolamento di P.S.) artt. 19, 28.*
- *Codice Penale artt. 654, 655.*

§ 5. VIOLENZA, OLTRAGGIO, ATTENTATO, INSURREZIONE ARMATA

Art. 336 C.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale):
punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chi usa violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio o ad omettere un atto d'ufficio.

I pubblici ufficiali sono gli impiegati dello Stato che esercitano una pubblica funzione amministrativa, legislativa o giudiziaria (es. magistrato, poliziotto, vigile urbano).

Gli incaricati di pubblico servizio sono gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico che non sono pubblici ufficiali e che prestano permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio (es. addetto alla riscossione delle bollette ENEL, dipendente delle aziende municipali di trasporto).

La distinzione peraltro non è molto chiara né nella legge né nelle decisioni della magistratura, anche se è rilevante perché il pubblico ufficiale è più protetto.

Art. 337 C.p. (resistenza a pubblico ufficiale):



Il reato di resistenza è generalmente contestato in caso di fermo o arresto che non si è svolto in modo collaborativo da parte del fermato, ad esempio quando ci si rifiuta di venire accompagnati presso gli uffici di polizia perché si valuta non ci sussistano gli estremi da parte del pubblico ufficiale.

punisce con la stessa pena dell'art. 336 chi usa violenza o minaccia a pubblico ufficiale o a incaricato di pubblico servizio mentre sta compiendo un atto d'ufficio o di servizio. La norma riguarda gli atti di violenza o minaccia; la resistenza passiva perciò non

costituisce reato, normalmente, a meno che l'ordine sia dato per motivi di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene; in tal caso é applicabile la reclusione fino a 3 mesi oppure una multa fino a 206 euro (vedi art. 650 C. p.).

Art. 338 C.p. (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo, giudiziario):

punisce con la reclusione da 1 a 7 anni chi usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario per impedirne o turbarne l'attività anche temporaneamente; la norma si riferisce ai collegi politici (Consiglio Comunale, Regionale, etc), amministrativi (consiglio dei docenti di scuole, per es.) o giudiziari (tribunali).

Art. 339 C.p. (circostanze aggravanti):

prevede un'aggravante per i reati previsti negli artt. 336, 337, 338 quando la violenza o la minaccia sono commessi:

- 1) con le armi;
- 2) da persone mascherate in modo da non poter essere identificate;
- 3) da più persone riunite;
- 4) con scritti anonimi;
- 5) in modo simbolico;
- 6) valendosi della forza intimidatrice derivante da esistenti o supposte associazioni segrete.

Artt. 342, 343 C.p. (reati di oltraggio):

puniscono, rispettivamente, l'oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario; a un magistrato in udienza. La pena é la reclusione fino a tre anni.

Per il reato previsto dall'art. 342 occorre che l'offesa avvenga alla presenza del corpo politico, amministrativo o giudiziario, o con telegramma, scritti o disegni diretti al corpo politico, etc. e a causa delle sue funzioni.

Non si applicano le norme degli artt. 336, 337, 338, 339, 342, 343 quando il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) ha provocato il fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie funzioni (art. 4 Decreto Legislativo 228 del 14.9.1944).

NB 

E' capitato talvolta che il reato di oltraggio venisse contestato anche per insulti proferiti dietro una porta chiusa (quindi esclusivamente in base all'identificazione della voce).

Art. 280 C.p. (attentato per finalità di terrorismo o eversione): punisce il semplice tentativo di uccidere o ferire una persona, compiuto per questi fini. Se l'intenzione è di uccidere la pena minima è di 20 anni, se è solo di ferire, la pena minima è di 6 anni. Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è rivolto contro persone che esercitano funzione giudiziaria (magistrati), penitenziaria (secondini, vigilanti, direttori di carcere), di sicurezza pubblica (poliziotti, carabinieri, vigili urbani, guardie giurate).

Art. 280 bis C.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi): E' punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque con finalità di terrorismo compie atti volti a danneggiare cose mobili o immobili altrui con dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Art. 284 C.p. (insurrezione armata contro i poteri dello Stato): punisce con l'ergastolo chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e con la reclusione da 3 a 15 anni chi vi partecipa. La norma riguarda i casi di sollevazione armata di grandi masse. La realizzazione del reato richiede comunque l'esistenza di un ampio numero di persone che possano rivoltarsi in armi: non basta un'assemblea, un raduno o un semplice tumulto di piazza anche se condotto con armi.

§ 6. REATI DI ASSOCIAZIONE

Art. 304 C.p. (cospirazione politica tramite accordo):

prevede la reclusione da 1 a 6 anni per coloro che si accordano allo scopo di compiere un delitto contro la personalità dello Stato (vedi artt. da 241 a 313 del Codice Penale).

Art. 305 C.p. (cospirazione politica mediante associazione):

punisce con la reclusione da 5 a 12 anni coloro, che promuovono, costituiscono o organizzano un'associazione per compiere uno o più delitti contro la personalità dello Stato. Per i semplici partecipanti la reclusione è da 2 a 8 anni. La norma è applicabile solo quando l'associazione sia costituita da almeno 3 persone.

Art. 306 C.p. (banda armata):

punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chi promuove, costituisce o organizza una banda armata per commettere uno o più delitti contro la personalità dello Stato. I semplici partecipanti sono puniti con la reclusione da 3 a 9 anni. Per dar luogo a questo reato è sufficiente il concorso di due persone.

Art. 307 C.p. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata):

sono puniti con la reclusione fino a 2 anni (aumentabili se il vitto o il rifugio sono forniti in via continuativa) anche coloro che, pur non partecipando alla banda armata, danno rifugio o vitto a taluno dei componenti, a meno che il fatto sia compiuto a favore di un ascendente, discendente, coniuge, fratello, sorella, zio o nipote o affine nello stesso grado: questi sono considerati come prossimi congiunti dalla legge penale, e quindi l'assistenza fornita nell'ipotesi sopradescritta non è punibile.

Art. 416 C.p. (Associazione per delinquere):

reato associativo nei delitti contro l'ordine pubblico. Punisce con condanna da 3 a 7 anni di reclusione coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o dirigono un'associazione allo scopo di commettere più delitti. I soli partecipanti sono puniti con pena da 1 a 5 anni di reclusione. Se gli associati scendono in armi per le pubbliche vie si applica la pena da 5 a 15 anni di reclusione. L'associazione, per essere tale, deve essere composta da un minimo di tre persone. La pena è aumentata se gli associati sono più di dieci.

Art. 418 C.p. (Assistenza agli associati):

Punisce con condanna fino a 2 anni di reclusione chiunque, fuorché nei casi di concorso o favoreggiamento, offra rifugio o fornisca vitto a persona partecipante all'associazione indicata nell'art. 416 C.p.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Artt. 270, 270 bis, 270 ter C.p. (Associazione sovversiva senza o con finalità di terrorismo):

l'art. 270 punisce coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o dirigono associazioni dirette a uno dei seguenti obiettivi:

- 1) stabilire violentemente la dittatura di una classe sulle altre;
- 2) sopprimere violentemente una classe sociale;
- 3) sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali dello Stato o sopprimere violentemente ogni ordinamento politico-giuridico della società.

L'art. 270 bis punisce coloro che si associano per il compimento di atti di violenza con fini di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico.

La pena è la reclusione da 5 a 12 anni per l'associazione sovversiva (art. 270) e da 7 a 15 anni per l'associazione sovversiva con finalità di terrorismo per i promotori, organizzatori o finanziatori (art. 270 bis).

I semplici partecipanti sono puniti con la reclusione rispettivamente da 1 a 3 anni (art. 270) e da 5 a 10 anni (art. 270 bis).

L'art. 270 ter, invece, punisce chi al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270 bis. La pena arriva fino a 4 anni di reclusione.

Si tratta delle incriminazioni più facilmente utilizzate contro i membri di movimenti proletari e popolari, data la voluta elasticità della legge. In due sentenze (5599 del 6.6.1985 e 5831 del 14.6.1985) i magistrati di Cassazione hanno argomentato che, per la sussistenza del reato di cui all'art. 270 bis, l'associazione non deve avere particolari dimensioni, bastano, nel silenzio della legge, anche due sole persone.

La norma è talmente elastica che si presta ad ogni uso: nell'estate del 1987 i Carabinieri e i Magistrati di Bologna hanno incriminato per associazione con finalità di terrorismo i membri del Circolo Kamo e altri perché avevano in casa ed esposte nella sede lettere di prigionieri politici non dissociati; i responsabili della cooperativa che gestiva il circolo sono stati accusati di apologia sovversiva (art. 272 Codice Penale).

Artt. 270 quater, 270 quinquies e 270 sexies C.p.

Con il “pacchetto Pisanu” sono state introdotte due nuove figure di reato in materia di terrorismo (gli artt. 270-quater e 270-quinquies) “affini” a quella prevista dall'art. 270 bis, rubricato “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”, e, con una modifica operata in

sede di conversione parlamentare, si è normata per la prima volta nel diritto “interno” una nozione di “Condotte con finalità di terrorismo” (art. 270 sexies) ricavata in parte dalla Decisione quadro 13 giugno 2002 n. 475-GAI del consiglio dell’UE (riconducibile alla nozione dell’inglese “Terrorism Act” 2000) e in parte dalle normative internazionali pattizie vincolanti per l’Italia.

Complessivamente, tale normativa è finalizzata ad “anticipare” la soglia di punibilità, quali attività terroristiche, di condotte non direttamente e specificamente riconducibili e qualificabili come associazione terroristica o eversiva.

- 270 quater. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

- 270 quinquies. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o battereologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

- **270 sexies.** (Condotte con finalità di terrorismo).

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

ANALISI TECNICA**DEGLI ARTT. 270, 270 bis e 270 ter del C.p.****Art. 270 C.p.**

Tale articolo del Codice penale, già ampiamente trattato nel paragrafo precedente, nasce nel periodo fascista con il Codice Rocco del 1931 ed ha una natura oggettivamente politica: serve per colpire gli avversari politici (associazioni comuniste, anarchiche e socialiste). L'art. 270 rientra tra i reati di pericolo presunto, infatti oggetto della repressione è la costituzione dell'associazione, indipendentemente dai reati commessi. E' richiesto, quindi, il solo vincolo associativo riferito ad un programma indefinito di reati aventi come scopo il sovvertimento violento; non è richiesto né un numero determinato di adepti, né la consistenza di mezzi idonei alla realizzazione dei fini, né un pericolo concreto per lo Stato, infatti l'organizzazione può essere anche rudimentale.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, cittadino o straniero, purché agisca all'interno dello Stato italiano. Il delitto si consuma al compimento nel territorio dello Stato, di una delle condotte descritte attraverso la promozione, la costituzione, l'organizzazione e la direzione o anche solo la partecipazione, ad un'associazione sovversiva.

Il tentativo è ammissibile nei casi di organizzazione e costituzione, non lo è per la promozione o adesione.

L'art. 270 può concorrere con il reato di banda armata ed ha procedibilità d'ufficio.

Possono applicarsi le misure cautelari personali e l'arresto in flagranza è obbligatorio per i promotori, costitutari; in caso di semplici partecipi non è consentito l'arresto in flagranza né le misure cautelari personali; il fermo è consentito solo per i promotori, costitutari. Nel caso dei promotori, costitutari l'autorità compe-

tente è la Corte di Assise, nel caso dei semplici partecipi il Tribunale monocratico; le pene sono da 5 a 12 anni per i promotori costitutari e da 1 a 3 anni per i semplici partecipi.

Art. 270 bis C.p.

L'art. 270 bis viene introdotto nel Codice penale dal D.L. n. 625/79 convertito con la legge n. 15/80 per far fronte al periodo cosiddetto degli *“anni di piombo”* in Italia, voluto dalla D.C. nella fase di cosiddetta *“unità nazionale”*.

E' interessante osservare la differenza fra il 270 bis e l'originaria norma fascista del 270; quest'ultima – nel suo primo comma – era evidentemente diretta a colpire i comunisti e – nel suo secondo comma - gli anarchici. Negli anni '30 la classe dominante non dubitava dell'esistenza delle classi sociali e del pericolo dell'instaurazione di una dittatura proletaria: non temeva di dichiararlo apertamente, predisponendo i propri strumenti giuridici di difesa. Oggi essa ha proclamato la *“scomparsa delle classi”*, la *“fine della lotta di classe”*, la *“fine del comunismo”* e di tutte le ideologie. Perciò non parla più apertamente di classi e di dittatura nel 270 bis, che sarà ormai la norma più utilizzata al fine di colpire – per *“terrorismo”* ed *“eversione dell'ordine democratico”* – chiunque, associandosi con altri, vorrà portare la lotta di classe alle sue ultime conclusioni.

Con l'art. 270 bis viene mantenuta la medesima impostazione tecnica dell'art. 270, cioè la medesima discrezionalità formale sul numero dei partecipanti, sui mezzi impiegati, ecc.; ma troviamo una maggiore discrezionalità nel merito, nella fattispecie del reato, attraverso parole come *“che si propongono”* e *“eversione dell'ordine democratico”*, che ampliano la condotta incriminante.

Nell'ottobre 2001 vengono introdotte dal D.L. n. 374/2001 convertito in L. n. 438/2001 alcune novità disciplinari per contrastare il *“terrorismo internazionale”*. In un primo momento il proget-

to di riforma prevedeva un 270 ter e quater, poi il 270 ter previsto riformava il già presente art. 270 bis e il 270 quater diventava l'attuale 270 ter (o 270 bis "allargato").

Il riformato art. 270 bis amplia la fattispecie incriminante inserendo la "*finalità di terrorismo*", che attualizza ed estende ulteriormente la discrezionalità nel merito. Infatti nel termine "*terrorismo*" si può comprendere tutto ed il contrario di tutto; l'etichetta "*terrorista*" viene attribuita senza criteri certi ma attraverso un "*sentire comune*" dettato dalla cultura storica del momento imposta da mass-media, storici e politici, teso a colpire chi ne mette in discussione la legittimità. Esempolari in questo senso sono le "*liste nere*" delle organizzazioni "*terroristiche*", nelle quali sono state iscritti i gruppi, gli organismi o i partiti non in linea con il potere dominante.

Altri elementi di novità rispetto al 270 bis originario sono date dal fatto che le finalità di terrorismo ricorrono anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale; dall'inasprimento delle pene; dalla possibilità di confiscare le cose utilizzate nell'attività terroristica, o che ne siano prodotto o profitto (comma 4).

La pena prevista per chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia l'associazione va da 7 a 15 anni di reclusione; per i semplici partecipanti da 5 a 10 anni.

Per tale reato si procede di ufficio e la competenza è della Corte di Assise; le misure cautelari sono consentite, l'arresto in flagranza è obbligatorio e il fermo è sempre consentito.

Art. 270 ter C.p. (assistenza agli associati)

Tale articolo sanziona chiunque fuori dai casi di concorso nel reato o favoreggiamento dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano alle associazioni degli artt. 270 e 270 bis.

Tende quindi a colpire e a denigrare la solidarietà di classe e internazionale.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di dare rifugio. La pena è la reclusione fino a 4 anni, l'arresto in flagranza è facoltativo, il fermo non consentito, le misure cautelari consentite; si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico.

RATIO POLITICA dell'art. del C.p.

La comprensione dei reati associativi in generale e del 270 in particolare, necessita di un'analisi storico-politica della funzione del Diritto e del legame che esso ha con il potere e di conseguenza con lo Stato.

Sinteticamente si può dire che il Diritto, proprio per come è costruito e strutturato, è sempre propedeutico allo stato di cose presenti, garantendone la continuità e la sopravvivenza.

La legge è infatti un atto politico a tutela del regime sociale ed economico al potere. Poiché la lotta politica è lotta per la conquista del potere, ogni reato è politico nel senso più pregnante della parola. Il diritto penale e la sua attuazione attraverso gli organi giudiziari sono il risultato di una lotta per il potere fra le classi sociali antagonistiche, con i loro opposti interessi di classe: le classi sociali che escono vittoriose dalla lotta decidono che cosa è reato e chi lo commette.

I criteri per la determinazione del “reato” e della sua “punizione” sono sempre e soltanto quelli fissati dal potere politico: il fondamento sul quale si edifica il diritto penale sono i rapporti di forza fra le classi. Non vi è dunque da meravigliarsi se, nell'attuale società borghese, gli ospiti delle galere appartengono in stragrande maggioranza – secondo quanto risulta dalle stesse statistiche ufficiali – al proletariato e al sottoproletariato, sfruttati, oppressi e privi di potere.

Da questo breve ragionamento si deduce qual è il ruolo svolto dalle istituzioni (esercito, polizia, magistratura, etc.) e dalle leggi di cui lo Stato si è dotato per mantenere inalterato e legittimare il proprio potere.

Lo stesso ruolo svolto dal 270 C.p., superato nella sostanza dai più attuali bis e ter, ma dal forte valore politico e simbolico; è infatti espressione di come la controparte concepisce la lotta di classe. La sua valenza strumentale ed il forte contenuto politico e simbolico spiegano come sia potuto passare indenne dal regime fascista alla Repubblica parlamentare “nata dalla Resistenza”, ed anzi sia stato adeguato alle necessità delle mutate condizioni storiche.

L'art. 270 fu concepito infatti dal regime fascista attraverso l'opera di codificazione di Alfredo Rocco, come strumento adatto a reprimere gli oppositori: anarchici, comunisti, socialisti massimalisti.

Menzionando le associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sull'altra, ossia a sovvertire gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, allude ad associazioni socialiste e comuniste; quando invece indica le associazioni che si propongono la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridica della società, fa riferimento principalmente ai gruppi anarchici.

Nella “Relazione ministeriale sul progetto del Codice penale” troviamo alcuni punti che bene evidenziano in chi viene identificato il nemico di classe, a che livello è la sua conoscenza teorico-pratica e il ruolo che la repressione deve svolgere.

Riportiamo alcune frasi “...sono associazioni di senza-patria che si insinuano specialmente nelle nostre officine...lo Stato ha il diritto di reagire”. “E' evidente che uno Stato, il quale abbia consapevolezza della propria autorità, non potrebbe tollerare nel proprio territorio tutte queste organizzazioni, senza rinunciare

alla propria ragione di essere. Le disposizioni in esame rispondono, perciò, ad una elementare esigenza della sua personalità”. “Il testo evita di richiamare direttamente l’una o l’altra categoria di associazioni,... date le distinzioni e le suddivisioni,... ma è agevole dedurre, dalla prima parte dell’articolo in esame, il riferimento alle associazioni comuniste o bolsceviche...”.

Ancora nella relazione ministeriale si fa esplicito riferimento agli anarchici infatti si dice “E’ precisamente alle associazioni anarchiche che lo stesso articolo intende riferirsi...ricorrono a qualsiasi sistema di lotta..., non indietreggiando nemmeno di fronte agli attentati terroristici più spaventosi... La furia anarchica è nemica di qualsiasi ordinamento statale, a differenza del comunismo, per il quale lo Stato è tutto, giungendo fino ad annientare qualsiasi iniziativa individuale”.

L’art. 270 oltre ad avere una notevole forza storico-politica ha anche una notevole forza tecnica e giuridica attraverso un’ampia discrezionalità e generalità che permette di colpire i dissidenti ad ampio raggio.

Per la prefigurazione del reato è richiesto un vincolo associativo riferito ad un programma indefinito di reati, avente come scopo quello di sovvertire e non esige né un numero determinato di associati, né la consistenza di mezzi idonei alla realizzazione dei fini, né un concreto pericolo per lo Stato, essendo tale pericolo presunto dalla legge in via assoluta, proprio per il fatto stesso della costituzione, anche se l’organizzazione può essere rudimentale. E’ un reato di pericolo presunto che colpisce l’individuo non per quello che ha fatto ma per ciò che potrebbe fare, colpendo quindi le intenzioni indipendentemente dalle possibilità concrete di raggiungere gli scopi descritti in fattispecie.

Discrezionalità e generalità che si amplia maggiormente nei successivi 270 bis e 270 ter fino a toccare non solo le modalità di condotta ma anche i fini inserendo concetti ampi come eversione del-

l'ordine democratico e terrorismo che raggiungono un più ampio numero di soggetti.

La nozione di “eversione dell’ordine democratico”, quale “finalità” richiesta per l’incriminazione, è così ampia da includere non solo il sovvertimento di organi istituzionali dello Stato, appartenenti alla “sovrastuttura” della società borghese, ma anche l’eversione di tutti quei rapporti economici e sociali che la classe dominante considera parte organica della “struttura” della società capitalistica, basata sulla proprietà privata dei mezzi di produzione e di scambio.

Nell’ideologia della classe dominante, la “libertà del mercato” e la “libera iniziativa imprenditoriale” sono legate in modo indissolubile alle “libertà democratiche” e ne costituiscono il fondamento: “Non vi è libertà democratica senza libero mercato”, ha proclamato recentemente un’alta autorità istituzionale italiana. L’“ordine democratico”, secondo la classe dominante, riposa sulla conservazione di quei rapporti economici e sociali.

Se ne trae conferma dal disposto del nuovissimo art. 270 sexies del C. P., in materia di terrorismo, introdotto dalla recente Legge 31 luglio 2005 n. 155 (legge Pisanu), che ha convertito il D.L. 27.7.2005 n. 144.

La norma definisce le “condotte con finalità di terrorismo”, considerando come tali – insieme ad altre – quelle che “sono compiute allo scopo di (...) destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale”.

Con questa e con le altre “nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo” previste dall’art. 15 del Decreto-Legge sopra richiamato, non vi sono più limiti alla discrezionalità della polizia e della magistratura.

Questa genericità del reato si denota nel 1983 dalle parole stesse della Cassazione che dice “la differenza tra le ipotesi criminose di

cui agli artt. 270 e 270 bis è netta e non consiste nel requisito della violenza, che ricorre come elemento costitutivo in entrambe le ipotesi criminose, ma nel fatto che la prima fattispecie è a forma specifica, mentre la seconda è a forma generica...”.

Da queste brevi riflessioni su 270 e seguenti si evince come bene questo articolo si inserisce nello scontro politico e nella lotta di classe e da ciò se ne può ricavare che il terreno di contrasto e lotta non deve essere esclusivamente quello giuridico ma bensì quello di comprensione e dibattito storico attraverso un processo di contestualizzazione e di azione politica.

§ 7. ARMI

La legge distingue tra armi proprie e armi improprie.

ARMI PROPRIE

Armi proprie sono quelle costruite per l'offesa alle persone, cioè:

A) **Armi da guerra**, ovvero quelle che sono o possono essere destinate all'armamento delle forze armate. Sono considerate armi da guerra anche le bombe, le bottiglie incendiarie e ogni altro involucro incendiario.

B) **Armi comuni da sparo**, come i fucili (con una o più canne), le pistole, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa.

C) **Strumenti da punta o da taglio** costruiti per l'offesa alle persone, come pugnali o stiletti.

ARMI IMPROPRIE

NB 

Sono strumenti da taglio o da punta non costruiti per l'offesa alle persone, di cui la legge vieta il porto o in maniera assoluta o senza giustificato motivo. La legge vieta in maniera assoluta il porto di mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente e tirapugni. Sono armi improprie anche bastoni a punta acuminata, coltelli di qualunque dimensione, mazze, catene, tubi, fionde, bulloni, sfere metalliche nonché "ogni altro strumento chiaramente utilizzabile, date le circostanze di tempo e di luogo, come mezzo di offesa alle persone". Possiamo quindi dedurne senza stupirci che qualsiasi oggetto può essere considerato arma impropria; e se quindi si viene sorpresi con strumenti di difesa è difficile saperli tutelare legalmente. Si può quindi provare, in caso di necessità, a farli passare come oggetti da lavoro o altro.

Gli oggetti compresi nel suddetto elenco possono essere portati fuori casa solo con motivo giustificato. Per acquistare armi proprie occorre quantomeno un nullaosta rilasciato dall'Autorità di P.S.

Per circolare con armi proprie è necessario il porto d'armi, rilasciato dal Questore o dal Prefetto in presenza di determinati requisiti e presupposti (vedi artt. 11, 43, 44, 45 Regio Decreto 773 del 18.6.1931). Per le armi da guerra non può essere rilasciato il porto d'armi.

Per le armi improprie il porto d'armi non è previsto: infatti alcune (mazze ferrate, tirapugni. ecc.) non possono in nessun caso essere portate fuori casa; altre (mazze, tubi, ecc. e ogni altro strumento chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona date le circostanze di tempo e di luogo) possono essere portate fuori casa senza alcuna licenza tutte le volte che sussiste un giustificato motivo.

DETENZIONE

Chi detiene armi, munizioni, o materiali esplosivi di ogni genere è tenuto a farne immediata denuncia in Questura o ai Carabinieri; non solo, ma persino chi abita in un luogo dove si trovano armi, è tenuto a denunciarne la presenza anche se le armi non gli appartengono.

Sono soggette all'obbligo di denuncia tutte le armi da sparo e le relative munizioni, nonché tutte quelle destinate all'offesa alle persone, le bombe o ogni involucro incendiario o esplosivo (quindi tutte e solo le armi proprie). L'obbligo sussiste anche rispetto alle armi ad aria compressa e alle pistole lanciarazzi.

La detenzione di armi o munizioni senza denuncia all'Autorità è punita con l'arresto fino a 12 mesi o con l'ammenda da fino a 371 euro (vedi art. 697).

PORTO ABUSIVO DI ARMI

Il fatto di portare con sé, fuori casa, un'arma propria senza porto d'armi è punito con l'arresto fino a 18 mesi. Se si tratta di armi per cui non è ammessa licenza l'arresto va dai 18 mesi ai tre anni (art. 699)

E' inoltre vietato portare fuori dall'abitazione senza giustificato motivo coltelli, bastoni con punta acuminata, tubi, catene, mazze, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché altri strumenti oltre a quelli citati, che siano chiaramente utilizzabili, in base alle circostanze di tempo e di luogo, come mezzi di offesa alle persone.

Le aste di bandiera, striscioni o cartelli sono considerate armi quando vengono utilizzate come strumenti contundenti.

E' in ogni caso vietato portare fuori casa mazze e bastoni ferrati, sfollagente e tirapugni.

ARMI CLANDESTINE

Sono le armi comuni da sparo sprovviste di sigla, o di marchio, o del numero di matricola o quelle non registrate presso il Ministero dell'Interno.

RIEFERIMENTI NORMATIVI

- *Legge 895 del 2.10.1967. Disposizioni per il controllo delle armi e modifiche apportate dalla legge 694 del 23.12.1974.*
- *Legge 110 del 18.4.1975. Norme integrative in materia di armi, munizioni, esplosivi.*
- *Regio decreto 773 del 18.6.1931. T.U.L.P.S. artt. da 30 a 45.*
- *Regio decreto 635 del 6.5.1940. Regolamento di P.S. artt. da 44 a 80.*
- *Codice Penale artt. 695, 699 e 585 2° comma.*
- *Legge 12.7.91 n° 203.*

§ 8. ALTRE INCRIMINAZIONI FREQUENTI

Art. 285 C.p. (devastazione, saccheggio e strage):

punisce con l'ergastolo chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage.

Art. 340 C.p. (interruzione di pubblico servizio):

punisce chi cagiona la interruzione o turba la regolarità di un servizio pubblico con la reclusione fino a 1 anno, aumentabile fino ad un massimo di 5 anni per capi, promotori e organizzatori. E' una norma che si presta ad essere utilizzata particolarmente contro lo sciopero effettuato da pubblici dipendenti.

Art. 419 C.p. (devastazione e saccheggio):

la pena è della reclusione da 8 a 15 anni e per saccheggio si intende quando una pluralità di persone si impossessa indiscriminatamente di una rilevante quantità di oggetti.

Art. 420 C.p. (attentato ad impianti di pubblica utilità):

punisce con condanna da 1 a 4 anni di reclusione chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La pena è aumentata da 3 a 8 anni di reclusione se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto.

Art. 423 C.p. (incendio):

punisce con condanna da 3 a 7 anni chiunque cagiona incendio anche di cosa propria se del fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.

Art.424 C.p. (danneggiamento seguito da incendio):

punisce con condanna da 6 mesi a 2 anni di reclusione chiunque, al solo scopo di danneggiare e se dal fatto non sorge pericolo d'incendio, appicca fuoco a una cosa propria o altrui.

Art. 435 C.p. (fabbricazione o detenzione di materie esplodenti):

punisce con condanna da 1 a 5 anni di reclusione chiunque fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, o sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse.

Art. 595 C.p. (diffamazione):

risponde a tale reato chi comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente, tale reato base prevede tre aggravanti: 1) l'attribuzione di un fatto determinato; 2) offesa arrecata a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico; 3) offesa arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza o ad una sua autorità costituita in collegio.

Art. 612 C.p. (minaccia):

chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito a querela della persona offesa con la multa fino a 51 euro, se la minaccia è grave o effettuata in uno dei seguenti modi: armi, più persone riunite, associazioni segrete..., la pena è della reclusione fino ad 1 anno e si procede senza querela.

L'Art. 614 C.p. (violazione di domicilio):

punisce con la reclusione fino a 3 anni chiunque si introduce nell'abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora contro la volontà, tacita o espressa, del proprietario o di chi ne fa uso. Il reato è punibile a querela fatta eccezione per l'ipotesi aggrava-

ta di cui all'ultimo comma per la quale è prevista la pena da 1 a 5 anni.

Artt. 633, 508 C.p. (invasione di terreni o edifici):

l'art. 633 punisce con la reclusione fino a 2 anni o una multa da 103 euro a 1032 euro chiunque invade edifici pubblici o privati al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. Occorre, comunque, la querela del proprietario.

Se l'invasione è compiuta da più di 5 persone di cui una chiaramente armata o da più di 10 persone, anche senza armi, la reclusione e la multa vengono inflitte congiuntamente e il reato viene punito senza bisogno della querela del proprietario.

Se l'invasione o l'occupazione riguarda aziende agricole o industriali e ha lo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento di una attività di lavoro, il reato è quello di sabotaggio (art. 508 Codice Penale: reclusione fino a 3 anni e una multa non inferiore a 103 euro) e viene punito senza bisogno di querela della persona danneggiata. La pena è aumentata se vi è danneggiamento degli edifici o dei beni aziendali.

Artt. 635, 639 C.p. (danneggiamento):

punisce chi distrugge, disperde, deteriora o renda in tutto o in parte inservibile un bene che appartiene ad altri; reclusione fino ad 1 anno o multa fino ad euro 309. Il reato è punibile solo se il proprietario presenta querela. La pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni se il fatto è commesso:

- 1) con violenza o minaccia alle persone;
- 2) da lavoratori in occasione di sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata;
- 3) su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su beni esistenti in uffici o locali pubblici;
- 4) su opere destinate all'irrigazione;

5) su viti, alberi o arbusti fruttiferi, boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

In tutti questi casi, inoltre, non occorre la querela del proprietario del bene distrutto o reso inservibile, per procedere contro il colpevole. Se l'altrui bene non è distrutto ma solo lesionato, si cade nell'ipotesi di deturpamento o imbrattamento prevista dall'art. 639 del Codice Penale, punibile solo dietro querela del proprietario, con una multa fino a 103 euro.

Art. 635 bis C.p. (danneggiamento a sistemi informatici):

punisce con condanna da 6 mesi a 3 anni di reclusione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora o rende, del tutto o in parte, inservibili sistemi telematici o informatici altrui.

Blocco stradale e blocco ferroviario: tali azioni sono state depenalizzate e vengono sanzionate con multe molto elevate.

Approfondimenti: il carcere

QUANDO SULL'ORIZZONTE SI CHIUDONO LE SBARRE

Finendo in carcere ci si trova a fare i conti, oltre che con le leggi in vigore fuori dai luoghi di reclusione, con i codici che regolano l'ordinamento penitenziario. Averne un minimo di conoscenza può permetterci di prevedere i meccanismi di controllo e di limitazione delle più elementari necessità umane a cui si andrà incontro ed affrontare non proprio da sprovveduti l'iter quotidiano di un periodo di reclusione.

In questa sede cercheremo di dare alcune indicazioni di massima rispetto alla normativa con cui lo Stato italiano regola la reclusione all'interno dei suoi istituti di pena, e descriveremo una serie di situazioni e condizioni che generalmente caratterizzano la quotidianità reclusa ed il rapporto tra recluso, personale ed autorità. Di fatto non sarebbe possibile, nelle poche pagine di questo capitolo, approfondire in maniera esaustiva un argomento tanto vasto e diversificato a seconda dell'istituto in cui si è reclusi o del "circuito" a cui si viene assegnati (le condizioni a cui si viene sottoposti variano infatti a seconda della tipologia del reato, della "pericolosità" che l'autorità imputa al soggetto recluso o ancora a seconda delle politiche emergenziali su cui lo Stato articola strutture e modalità dei regimi di sorveglianza speciale).

Cercheremo infine di fornire alcune informazioni utili a conoscere le caratteristiche e la procedura delle misure alternative alla detenzione e della concessione dei cosiddetti benefici penitenziari.

L'ordinamento penitenziario

Le norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà sono sancite dalla legge del 26 luglio 1975 n. 354 D.P.R., contenuta nel Codice di procedura penale, a cui negli anni è andata aggiungendosi una serie di decreti ministeriali fino a giungere al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000 n. 230 che stabilisce ad oggi la normativa generale in materia.

Come già abbiamo accennato precedentemente, questa normativa sancisce le linee generali a cui deve attenersi il regolamento penitenziario per quanto poi ulteriori provvedimenti o variazioni possono essere introdotti dalle circolari del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) o dalle circolari emesse dalle direzioni dei singoli istituti di reclusione.

La restrizione in carcere può avere diverse motivazioni: esecuzione di sentenza divenuta definitiva, arresto in flagranza di reato, fermo di indiziato di delitto, esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa da un giudice.

Per quanto riguarda l'arresto in flagranza o il fermo, entro 96 ore il recluso dovrà comparire dinnanzi al G.I.P. che convaliderà la misura restrittiva o lo rimetterà in libertà. Nel caso della custodia cautelare (che può essere applicata solo per precise esigenze quali sono il rischio di reiterazione del reato, il concreto pericolo di fuga, il rischio di inquinamento delle prove), il G.I.P. dovrà interrogare entro 5 giorni il recluso mentre il P.M. potrà farlo solo a seguito di questo primo colloquio col giudice.

La custodia cautelare ha un termine di durata, dal giorno dell'arresto alla celebrazione dell'Udienza preliminare, che varia a seconda della gravità del reato commesso o della complessità del caso giudiziario dai 3, ai 6, ai 12 mesi. Tali termini possono però essere sospesi durante lo svolgimento dei processi o prorogati anche più volte fino ad un limite non superabile di 2, 4, 6 anni dall'arresto alla sentenza

definitiva. Il recluso può impugnare l’ordinanza di custodia cautelare presentando, entro 10 giorni dalla notifica, un’istanza al Tribunale della Libertà.

Superato il cancello...

I primi passi che un “nuovo giunto” compie all’interno di un istituto penitenziario portano ai locali o celle in cui si aspetta di passare all’ufficio matricola. In matricola il recluso viene perquisito, gli vengono prese le impronte digitali e fatte le fotografie per la schedatura e vengono compilati i moduli con i dati anagrafici che andranno a costituire la cartella personale del recluso. Qui in genere vi viene chiesto se avete o meno problemi di convivenza con altri detenuti. La vostra risposta potrà condizionare il vostro assegnamento alle sezioni nelle cui celle convivono più detenuti o alle sezioni delle celle di isolamento.

Il personale dell’ufficio matricola provvederà inoltre a ritirarvi (verbalizzando ovviamente) denaro, oggetti di valore, orologio ed altri oggetti che necessitano di un controllo (ad es. cintura, pacchetti di sigarette, etc.) che verranno custoditi presso il casellario dell’istituto. Alcuni degli oggetti ritirati in matricola vi verranno restituiti prima dell’accesso alle celle, per altri, come l’orologio (se non ha valore superiore ai 155 Euro) o la cintura sarà necessario richiederne la restituzione tramite domanda scritta al direttore dell’istituto. Il denaro invece, la cui circolazione all’interno delle carceri è vietata, sarà addebitato su un libretto di conto corrente che verrà, in un secondo tempo, consegnato al recluso perché questo possa utilizzare i fondi di cui dispone.

In matricola si può richiedere di avvertire familiari o altre persone della propria reclusione tramite telegramma o lettera. Le spese postali sono a carico del recluso ma se non ha soldi l’amministrazione deve farsi carico della lettera (a busta aperta) o del telegramma. Si ha inoltre la facoltà di nominare un avvocato di fiducia (nell’ufficio matrico-

la è a disposizione l'albo degli avvocati del circondario). Al recluso è consentito di avere colloquio con il proprio difensore sin dal momento in cui entra in carcere, a meno che nel corso di indagini preliminari il giudice, su richiesta del pubblico ministero, non abbia decretato una limitazione nell'esercizio di tale diritto. In questo caso, motivato per eccezionali ragioni di cautela, il giudice può impedire che l'imputato incontri il suo avvocato per un periodo non superiore a 5 giorni.

Per gli stranieri è prevista la possibilità che l'ufficio matricola avvisi dell'arresto l'ambasciata o il consolato del paese di provenienza.

A questo punto potrà essere visitato dal medico del carcere, cosa che non sempre accade. Il regolamento prevede comunque che il nuovo giunto deve venire sottoposto a visita medica al più tardi il giorno successivo al suo ingresso in carcere.

Si viene poi accompagnati al magazzino per la fornitura del fabbisogno di prima necessità (generalmente cuscino, materasso, lenzuola, coperte, saponetta, vasellame e posate in plastica) e da qui si viene portati in cella.

Se l'autorità giudiziaria avrà disposto un provvedimento di isolamento nei vostri confronti verrete portati in una cella predisposta a tale funzione. Tale provvedimento deve precisare le modalità, i limiti e la durata dell'isolamento, e durante il periodo in cui rimarrete isolati potrete avere contatti solo con le guardie o con altri operatori penitenziari incaricati o autorizzati dal direttore dell'istituto. L'isolamento può anche essere prescritto per ragioni sanitarie (ad es. malattie infettive) dal personale medico del carcere.

In caso non sia stato emesso alcun provvedimento di isolamento nei vostri confronti normalmente verrete accompagnati in una cella della sezione destinata ai "nuovi giunti" o ai reclusi in transito.

Gli operatori penitenziari

Può essere d'aiuto fornire un elenco degli operatori penitenziari che si ha occasione di incontrare durante la reclusione.

Il personale della polizia penitenziaria è composto da agenti (spallina senza gradi o con una singola freccia rossa), assistenti (spallina con due o tre frecce rosse), sovrintendenti (spallina con una o più barre argentate), ispettori (spallina con uno o più pentagoni argentati) e dal comandante [commissario] (spallina con una barra e due pentagoni argentati).

In ogni istituto sono poi presenti operatori non appartenenti al corpo di sorveglianza quali il direttore, i vicedirettori, il dirigente sanitario, i medici, i funzionari dell'area pedagogica, lo psicologo, lo psichiatra, l'assistente sociale, l'assistente volontario, gli operatori del Ser.T. (Servizio Tossicodipendenze), gli insegnanti ed il cappellano.

Nelle sezioni in cui è vigente il regime di sorveglianza speciale regolato dall'art. 41bis, la custodia è affidata ai reparti dei G.O.M. (Gruppo Operativo Mobile), corpo scelto alle dirette dipendenze della direzione del D.A.P.

Il regolamento prevede che i dialoghi tra agenti, operatori penitenziari ed i reclusi avvengano usando il “lei”. Al recluso gli operatori devono rivolgersi chiamandolo con il suo cognome mentre questo, visto che per regolamento non si dovrebbero conoscere i nomi del personale di polizia penitenziaria, deve chiamarli con il grado che hanno.

La quotidianità: tempi e modi

Le circolari emesse dalle direzioni di ogni singolo istituto, che come abbiamo precedentemente detto seguono i criteri generali stabiliti per legge, regolano tempi e modalità della quotidianità reclusa. Queste possono variare anche all'interno di uno stesso carcere a seconda delle sezioni a cui si viene destinati. Dopo l'isolamento o il periodo di osservazione presso la sezione “nuovi giunti” (o in infermeria) il recluso viene assegnato ad una delle sezioni in considerazione della sua età, delle sue precedenti esperienze penitenziarie, della natura del reato ascrittogli e dell'indole che gli operatori ritengono propria del recluso. Ovviamente sono parametri che spesso ven-

gono interpretati dall'autorità a seconda delle esigenze di gestione interna o degli scopi che queste si prefiggono nei confronti del recluso in questione.

Il regolamento interno del carcere, di cui i reclusi devono poter avere conoscenza (di regola in sezione c'è una bacheca con affisso il regolamento), stabilisce gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana: apertura e chiusura delle celle, controllo delle sbarre, somministrazione dei pasti, orari di permanenza nei locali comuni (socialità), orari, turni e modalità dell'"aria", modalità relative ai servizi predisposti e alle attività lavorative, ricreative/culturali o di studio, tempi e modalità particolari per i colloqui e per la corrispondenza postale e telefonica, le affissioni consentite e le relative modalità, i giochi consentiti.

Il regolamento prescrive che il detenuto curi, oltre all'igiene personale, la pulizia della sua cella. Si può accedere alle docce chiedendolo all'agente di turno in sezione, sempre che non siano in vigore limitazioni dell'orario o dei giorni in cui si possa fare la doccia.

A seconda del carcere e della sezione in cui si è reclusi possono variare tipologia e quantità degli oggetti che si possono tenere in cella, dai vestiti ai libri, dalle apparecchiature per ascoltare musica al computer, dalle derrate alimentari alle suppellettili.

Il vitto giornaliero somministrato dal carcere consiste in tre pasti (colazione, pranzo e cena). Negli istituti per minori i pasti giornalieri sono quattro. Facendone richiesta al direttore dell'istituto sono previste modifiche al vitto (ad esempio per motivi di salute o religiosi), il che in genere si traduce nel "vitto in bianco", ovvero pasta scondita e poco altro.

Il servizio di cucina è svolto da reclusi lavoranti presso i locali cucina del carcere, è però consentito l'utilizzo nelle celle di fornellini a gas da campeggio per riscaldare cibi e bevande, nonché per la preparazione di cibi di "facile e rapido approntamento", il che di fatto si trasforma nella possibilità, per quanto esclusa dal regolamento, di cucin-

narsi da sé i propri pasti. Per l'acquisto di generi alimentari, come per ogni altro acquisto consentito dal regolamento, l'importo viene detratto dal “libretto” personale del recluso.

Sul libretto viene accreditato il denaro che si aveva con sé all'ingresso in carcere, i proventi del lavoro o dei sussidi per studenti che si ottengono durante le reclusione, i versamenti che vi arrivano via vaglia postale o che vengono depositati per voi in portineria, nonché gli interessi che i fondi sul libretto maturano annualmente.

Per i reclusi condannati con sentenza definitiva il fondo disponibile non può superare il limite di 1032,91 Euro, mentre per quelli in attesa di giudizio il limite è di 2065,83 Euro. Eventuali eccedenze vengono inviate ai famigliari o ai conviventi del recluso a seconda delle indicazioni di quest'ultimo, a meno che non vengano trattenute per il pagamento di spese legali, multe, ammende o debiti contratti con l'amministrazione (ad esempio per danneggiamenti o deterioramenti).

Il D.A.P. stabilisce ogni anno il limite dei fondi spendibili, che si aggira sui 106 Euro alla settimana. Eventuali deroghe sono autorizzate dal direttore dell'istituto per l'acquisto di strumenti, oggetti e libri occorrenti ad attività di studio o di lavoro.

I fondi sul libretto possono essere utilizzati dal recluso per l'acquisto dei prodotti inseriti nelle liste autorizzate per la sezione a cui si è assegnati, per l'acquisto di altri prodotti per cui si è ottenuta l'autorizzazione da parte della direzione, per invii di denaro a famigliari o conviventi (anche detenuti), per le spese della corrispondenza epistolare, telegrafica e telefonica, per le spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti.

Spesso le sentenze, oltre alla pena detentiva, prevedono anche pene pecuniarie e qualora il recluso non sia in grado di pagarle, al termine della detenzione sarà costretto a scontare un periodo di libertà controllata o di lavoro socialmente utile. Tale periodo viene calcolato sulla base di una quota di 38,73 Euro per giorno.

Le domandine

In carcere le richieste alla direzione avvengono tramite un modulo che viene usualmente denominato “domandina”. Questi moduli, insieme a quelli utilizzabili per effettuare le telefonate con i familiari o per richiedere i benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, possono essere richiesti all’agente in servizio nella sezione.

Le domandine servono per chiedere colloquio ad una autorità o ad un operatore in servizio nel carcere, per richiedere autorizzazione ad acquistare generi che non sono inseriti nella lista della spesa, per richiedere un sussidio nel caso non si abbiano fondi, per essere ammessi ad attività e corsi scolastici, per chiedere di cambiare cella o sezione, per richiedere libri in prestito dalla biblioteca o per altri motivi che devono essere ben specificati nel compilare il modulo.

Le domandine vanno imbucate nella cassetta della posta presente in sezione, mentre le altre richieste vanno presentate all’ufficio matricola. Per andare alla matricola, come per essere visitati dal medico del carcere, bisogna prenotarsi comunicandolo all’agente in servizio nella sezione.

I colloqui

Anche per ottenere i colloqui con familiari o conviventi è necessario farne richiesta alla direzione dell’istituto. L’autorizzazione per i colloqui viene concessa dal magistrato precedente nel caso si sia in attesa di giudizio, dal direttore del carcere nel caso si abbia già avuto il processo di primo grado o si stia scontando una pena definitiva.

In casi particolari, cioè quando per l’autorità ricorrono motivi ragionevoli, possono essere autorizzati colloqui con persone che non siano familiari o conviventi. Se non si è sottoposti a regime di sorveglianza speciale si ha diritto a 6 colloqui al mese, dalla durata di un’ora ciascuno. A ciascun colloquio con un recluso possono partecipare non più di 3 persone. Se le persone autorizzate al colloquio non hanno possibilità di visitarvi spesso potete richiedere di

riunire le ore previste nel mese in 2 o 3 colloqui, o in casi eccezionali anche in uno solo.

I colloqui, a cui i visitanti accedono dopo essere stati identificati e perquisiti, avvengono in appositi locali all'interno del carcere senza vetri divisorii. In alcuni carceri sono destinati ai colloqui anche spazi all'aperto. Per motivi di sicurezza o perché si è in regime di sorveglianza particolare la direzione può imporre che i colloqui avvengano in locali dotati di vetri divisorii, per mezzo di citofoni o di aperture schermate di cui sono dotati i vetri. In ogni caso i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale di polizia penitenziaria.

I colloqui con l'avvocato avvengono in appositi locali e le intercettazioni di queste conversazioni sono vietate. Si ricorda sempre che, anche se non possono essere utilizzate come prova in sede processuale, gli investigatori potrebbero avere interesse ad ascoltare le conversazioni tra imputato ed avvocato, anche se ciò è illegale.

Per particolari esigenze, ad esempio controllare o registrare con meno disturbi una conversazione, la direzione può decidere che il colloquio si svolga in locali diversi da quelli normalmente destinati a tale uso. In caso di infermità i colloqui possono anche avere luogo in infermeria.

Come già accennato, è possibile anche effettuare una telefonata settimanale ai propri familiari dopo averne ottenuto l'autorizzazione. Se si è sottoposti a regime di sorveglianza particolare il numero delle telefonate è limitato. L'autorizzazione alla telefonata viene concessa dal magistrato precedente fino alla sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza dopo la sentenza di primo grado, dal direttore dell'istituto quando la pena sarà definitiva. Una volta ottenuta l'autorizzazione si deve chiedere con una domandina di poter fare la telefonata specificando giorno ed ora. Se la lingua che si utilizza nella telefonata è diversa dall'italiano bisogna indicarla sulla domandina. Se si è stati trasferiti da un altro carcere bisogna nuovamente richiedere autorizzazione per poter chiamare i familiari.

I pacchi e la posta

Dall'esterno è possibile ricevere fino a 4 pacchi al mese contenenti generi alimentari, vestiario o altri oggetti personali, per un peso complessivo di 20 Kg. Ciò che si può ricevere varia da istituto a istituto a seconda del regolamento interno vigente. Libri (non con copertina rigida), riviste e materiale didattico non vengono contati in tale peso, mentre qualsiasi plico postale non contenente tali materiali vi giunga viene considerato nel limite di tale peso. I pacchi possono essere portati dalle persone ammesse ai colloqui o inviati per posta anche da altre persone.

Per quanto riguarda la posta, non sono previste limitazioni in quanto a numero di lettere ricevute o inoltrate, ed è possibile ricevere fax. Sulle lettere il recluso deve indicare nome e cognome.

Tutta la corrispondenza in busta chiusa viene ispezionata. Se la direzione suppone che nella corrispondenza vi siano contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza trattiene la missiva, il telegramma o il fax e ne deve informare immediatamente il recluso.

Se si è sottoposti a regime di sorveglianza o se il magistrato di sorveglianza o il giudice precedente lo dispongono, la corrispondenza viene sottoposta a censura, ciò significa che le lettere, in arrivo ed in partenza, saranno timbrate con il visto di censura. Il recluso a cui viene applicata tale disposizione deve esserne preventivamente avvertito.

Il lavoro in carcere

Le attività lavorative all'interno del carcere non sono obbligatorie per i reclusi, a meno che non si sia assegnati a colonie agricole o case di lavoro. Le assunzioni seguono graduatorie simili a quelle esistenti fuori dalle carceri anche se la discrezionalità sull'assegnamento o meno all'attività lavorativa si basa sulle valutazioni della direzione rispetto alla condotta del recluso.

Il lavoro carcerario può comprendere sia lo svolgimento di mansioni proprie alla vita all'interno dell'istituto, ad esempio lo speso o la pulizia di locali, ecc., sia la produzione richiesta da imprese pubbliche o private attraverso convenzioni tra le aziende e la direzione.

La retribuzione dell'attività lavorativa dovrebbe essere adeguata ai salari esterni e alla variazione del costo della vita sulla base dei parametri stabiliti periodicamente da una commissione ministeriale a cui partecipano, oltre al D.A.P., rappresentanti dei detenuti e dei principali sindacati. In realtà da più di 10 anni questa commissione non viene riunita e i salari restano bassissimi.

I trasferimenti

I trasferimenti da un carcere all'altro o le traduzioni (ad esempio in Tribunale per assistere alle udienze o per altri motivi di giustizia) vengono effettuati dal corpo di polizia penitenziaria e sono disposti per gravi motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

Al momento del trasferimento si viene perquisiti, si passa visita dal medico ed il capo scorta riceve in consegna dalla direzione gli oggetti che, secondo i parametri stabiliti dall'ordinamento, il recluso può portare con sé nel viaggio. Il fondo spese e gli altri oggetti che non sono stati inclusi nel bagaglio personale verranno in un secondo tempo trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione. Se il trasferimento è avvenuto su richiesta del detenuto le spese di spedizione degli oggetti personali saranno coperte dall'amministrazione solo per un quantitativo di 10 Kg. Ovviamente per le traduzioni, da cui si torna poi nell'istituto di provenienza, ciò che il detenuto può portare con sé è molto limitato.

L'uso delle manette durante i trasferimenti di singoli detenuti è obbligatorio solo quando la direzione ritiene che il trasferito sia "pericoloso", ci sia pericolo di fuga o sussistano circostanze che rendono difficile lo spostamento. Nelle traduzioni di più detenuti in contem-

poranea è sempre obbligatorio l'uso di manette collegate tra loro da una catena.

I “reati” carcerari

Oltre ai reati indicati dal Codice penale per cui chiunque, a piede libero come in galera, può venire perseguito, il regolamento penitenziario prevede sanzioni per comportamenti che in altre condizioni non costituirebbero reato. Queste sanzioni influiscono sulla valutazione della condotta del recluso e portano a ulteriori restrizioni o limitano l'accesso ai benefici previsti per legge.

I comportamenti non consentiti dal regolamento di esecuzione penitenziaria sono:

- negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;
- abbandono ingiustificato del posto assegnato;
- volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
- atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
- giochi e altre attività non consentite dal regolamento interno;
- simulazione di malattia;
- traffico di beni di cui è consentito il possesso;
- possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
- comunicazioni fraudolente con l'esterno, o all'interno in caso di isolamento;
- atti osceni o contrari alla pubblica decenza (in carcere non sono consentiti rapporti sessuali);
- intimidazione di altri reclusi o sopraffazione nei loro confronti;
- falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione affidati alla custodia del recluso;
- appropriazione o danneggiamento dei beni dell'amministrazione;
- possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
- atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono al carcere per ragioni di servizio o per visita;

- inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di questi;
- ritardi ingiustificati nel rientro da permessi o nella condizione di “semiliberi”;
- promozione o partecipazione a disordini o a sommosse;
- evasione.

Le infrazioni al regolamento comportano sanzioni applicate a seconda della gravità del fatto commesso: la più lieve è il richiamo, poi vi è l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive fino a un massimo di 10 giorni (sono però escluse dal provvedimento le attività scolastiche), l'isolamento durante la permanenza all'aria (per non più di 10 giorni), l'esclusione dalle attività in comune fino a un massimo di 15 giorni (si resta isolati in cella, si esce solo per la doccia o un'ora d'aria da soli e non è possibile effettuare acquisti se non per materiali di corrispondenza).

Benefici, permessi e misure alternative

Il regolamento penitenziario prevede dei benefici e misure alternative alla detenzione che vengono generalmente concessi per buona condotta, dopo aver scontato una parte della condanna ovviamente proporzionale alla condanna stessa, in base alla gravità del reato che si sta scontando. Per i detenuti accusati di finalità di terrorismo nazionale o internazionale, di eversione dell'ordine democratico mediante atti di violenza, di agevolazioni delle associazioni definite sovversive, i benefici o i permessi, esclusa la liberazione anticipata, sono concessi solo per i collaboratori di giustizia.

La liberazione anticipata viene concessa se si ha dato prova di mantenere regolare condotta. Questo beneficio consiste nella detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine potrà essere valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare, ma si dovrà richiederlo soltanto dopo che la pena sia diventata definitiva tramite apposito modulo

rivolto al tribunale di sorveglianza. La liberazione anticipata viene revocata se la condotta del recluso, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

I permessi premio vengono concessi ai reclusi che hanno tenuto regolare condotta e che non sono considerati socialmente pericolosi. La decisione per questo beneficio spetta al magistrato di sorveglianza su parere favorevole del direttore dell'istituto. La durata del permesso non supera i 45 giorni l'anno, con un massimo di 15 giorni continuativi ad ogni permesso. La condanna deve essere definitiva ed il permesso viene ammesso:

- se la pena a cui si è condannati è inferiore a 3 anni;
- per i reati non considerati gravi superiori ai 3 anni, dopo aver scontato almeno un quarto della pena;
- per i reati considerati gravi solo dopo aver scontato metà della pena ma, comunque non oltre i 10 anni;
- nei confronti di condannati all'ergastolo dopo almeno 10 anni di reclusione.

I permessi premio non vengono concessi:

- per 2 anni ai reclusi che sono imputati o condannati per un reato doloso mentre scontavano la pena;
- per 3 anni ai reclusi per reati gravi che sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa;
- per 5 anni ai reclusi per reati gravi che sono imputati o condannati per delitto doloso con reclusione non inferiore a 3 anni, commesso durante il lavoro esterno, il permesso premio, una misura alternativa o durante un'evasione.

Il direttore dell'istituto può dare la possibilità al recluso che ha avuto condotta regolare e definita positiva, di svolgere, mantenendo la condizione di detenuto e con precisi obblighi, un'attività lavorativa all'esterno del carcere. Questa possibilità di lavoro esterno diventa esecutiva dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

Per chi sta scontando una pena per reato grave può essere concesso

solo dopo aver scontato un terzo della pena e comunque non oltre 5 anni, 10 anni per i condannati all'ergastolo.

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al recluso di uscire dall'istituto durante la giornata (rientrando poi la sera), per svolgere attività di lavoro, di studio o comunque utili al reinserimento sociale. L'ammissione alla semilibertà può essere concessa soltanto dopo aver scontato almeno metà della pena, e da subito per chi deve scontare una pena non superiore a 6 mesi e non ha i requisiti per essere affidato in prova al servizio sociale.

Per chi è stato condannato per reati ritenuti particolarmente gravi la semilibertà non è prevista, comunque è possibile ottenerla solo se si è scontato almeno due terzi della pena. Per i condannati all'ergastolo si deve aver scontato almeno 20 anni di pena.

Il provvedimento di semilibertà può essere revocato in qualsiasi momento quando il recluso non viene ritenuto idoneo al trattamento, ovvero quando le prescrizioni di tale regime non vengono seguite.

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere usufruito da chi viene condannato ad una pena non superiore a 3 anni scontando interamente la pena stessa in un'attività utile al servizio sociale e non all'interno del carcere.

Per chi è recluso può richiedere l'affidamento se rimane da scontare una pena compresa entro i 3 anni. Si deve mandare un'apposita istanza al magistrato di sorveglianza, il quale, accertato che non vi sia pericolo di fuga, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del detenuto in attesa che il tribunale di sorveglianza, entro 45 giorni, prenda decisione definitiva. Se l'istanza non viene accolta riprende l'esecuzione della pena in istituto e non si avrà più possibilità di fare nuova richiesta, in caso contrario il condannato o recluso dovrà sottostare ad una serie di obblighi e divieti che possono variare, comunque le prescrizioni più frequenti sono:

- non allontanarsi dal proprio comune o provincia, se non autorizzato dal magistrato di sorveglianza;

- mantenere contatti quindicinali con l'assistente sociale del Centro di Servizio Sociale Adulti (CSSA);
- dedicarsi ad un lavoro stabile, oppure all'attività di volontariato o ancora ad attività scolastiche o di formazione professionale;
- rispettare gli orari in cui si dovrà rimanere presso la propria abitazione (solitamente nelle ore notturne);
- non frequentare pregiudicati;
- adoperarsi a favore delle vittime del reato.

L'affidamento in prova può essere revocato se il comportamento del condannato viene ritenuto contrario alla legge, alle prescrizioni o appaia incompatibile con lo svolgimento della prova.

La detenzione domiciliare può variare a seconda delle condizioni del recluso. La si può richiedere quando la pena residua da scontare è compresa entro i 4 anni nei seguenti casi:

- donna incinta, o madre di bambini che abbiano meno di 10 anni e siano conviventi;
- padre di bambini che abbiano meno di 10 anni e siano conviventi, ma solamente se la madre è deceduta o sia impossibilitata ad assisterli;
- condizioni di salute particolarmente gravi, tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- recluso che ha superato i 60 anni ed è inabile, anche parzialmente;
- recluso che ha meno di 21 anni e vi sono comprovate ragioni di salute, di studio o di famiglia.

Se la pena residua non è superiore a 2 anni si può ottenere la detenzione domiciliare se:

- non ricorrono presupposti per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale;
- il Tribunale ritiene che durante il periodo di detenzione domiciliare il recluso non commetterà altri reati.

L'istanza verrà valutata dal magistrato di sorveglianza.

Ci sono casi in cui, indipendentemente dalla gravità della pena da

scontare, la detenzione domiciliare può essere concessa per un periodo determinato e prorogabile nella condizione che causa “il differimento obbligatorio della pena” (il giudice è tenuto a rimandare l’esecuzione della pena):

- donna incinta;
- madre con figlio di età inferiore ad un anno;
- malato di AIDS o qualsiasi malattia particolarmente grave ed incompatibile con la reclusione.

La detenzione domiciliare può anche essere concessa nelle condizioni che causano “il differimento facoltativo della pena” (quando cioè il giudice può, a sua discrezione, rimandare la pena) :

- presentazione di domanda di grazia;
- persona con grave infermità fisica;
- madre con figli di età inferiore a 3 anni.

Allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare significa commettere il reato di evasione, ciò comporta la revoca del beneficio.

Dal 1999 possono essere concessi l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare ai condannati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria che intendono intraprendere un programma di cura, qualunque sia la pena da scontare.

INDICE

Prefazione	pag.	3
Introduzione	”	7

Parte prima

GLI ORGANI INQUIRENTI

LE NORME DI PROCEDURA PENALE

§ 1. La polizia	pag.	9
§ 2. La magistratura	”	13
§ 3. L'intercettazione ambientale, telefonica e della corrispondenza	”	16
§ 4. La perquisizione	”	21
§ 5. Il sequestro probatorio	”	26
§ 6. Informazione di garanzia	”	31
§ 7. L'accompagnamento negli uffici di polizia	”	32
§ 8. Convocazione in questura o da un magistrato	”	35
§ 9. Il fermo	”	36
§ 10. L'arresto in flagranza	”	38
§ 11. Provvedimenti limitativi e restrittivi della libertà ..	”	40
§ 12. Mezzi di impugnazione dei provvedimenti cautelari personali	”	45

§ 13. Le misure di prevenzione	pag. 47
§ 14. Attività di indagine della polizia giudiziaria e diritti dell’indagato	” 53
§ 15. Indagati, imputati e testimoni.	” 60
§ 16. La libertà della persona indagata	” 65
§ 17. Estinzione automatica delle misure cautelari	” 67

Parte seconda

ANALISI DEI REATI

CHE PIÙ COMUNEMENTE VENGONO

CONTESTATI A CHI SVOLGE ATTIVITÀ POLITICA

§ 1. Stampa ed affissione	pag. 71
§ 2. Cinematografia	” 77
§ 3. Reati commessi nei discorsi e negli scritti	” 78
§ 4. Riunioni e cortei	” 81
§ 5. Violenza, oltraggio, attentato, insurrezione armata.	” 86
§ 6. Reati di associazione	” 89
- Analisi tecnica degli artt. 270, 270 bis, 270 ter C.p.	” 94
- Ratio politica dell’art. 270 C.p.	” 97
§ 7. Armi.	” 102
§ 8. Altre incriminazioni frequenti.	” 105

Approfondimenti: il carcere

QUANDO SULL’ORIZZONTE SI CHIUDONO

LE SBARRE	pag. 109
---------------------	----------

Finito di stampare nel settembre 2005.
Tipografia Negri - Bologna

Ora, c'è forse ancora chi pensa che la "Legge" abbia valore di per sé, che sia in qualche modo una "scienza neutra". Noi crediamo il contrario: pensiamo che le leggi siano null'altro che la cristallizzazione dei rapporti di classe in un dato periodo, rappresentino cioè il reale rapporto di forze nello scontro tra chi sfrutta e chi è sfruttato, tra chi il potere lo detiene e chi il potere lo subisce.

Per queste ragioni abbiamo ritenuto importante realizzare questo "manuale" e, più in generale, impegnarci sulle problematiche della repressione. Non solo ci sembra utile fornire degli strumenti concreti da mettere a disposizione di chi prende parte attiva allo scontro sociale, per una maggiore conoscenza dei congegni creati al fine di reprimere la variegate forme di dissenso. Deve essere anche un'occasione di riflessione più generale per rimettere al centro dell'azione politica collettiva di tutti e di tutte noi il valore della solidarietà di classe, un "valore" non inteso in senso morale, ma come elemento concreto attorno a cui sviluppare oggi, in questo contesto sociale, identità e ricomposizione politica.

Comitato Promotore
della "Campagna contro l'art. 270 del C.p.
e contro tutti i reati associativi"

Settembre 2005

